

ANNO 2009/2010

Seduta XLII: lunedì 25 gennaio 2010 - pomeridiana

SOMMARIO

1. Sostituzione di membri di Commissioni	3280
2. Presentazione di messaggi e proposta di attribuzione a Commissione	3280
3. Proposta di attribuzione a Commissione di iniziative parlamentari elaborate	3281
4. Attribuzione a Commissione di petizioni	3282
5. Presentazione di atti parlamentari	3282
6. Risposte scritte a interpellanze	3282
7. • Iniziativa parlamentare del 3 dicembre 2007 presentata nella forma elaborata da Angelo Paparelli per un'ulteriore limitazione nel numero e nel tempo degli interventi in Gran Consiglio (modifica art. 68 LGC/CdS)	3282
• Iniziativa parlamentare del 2 giugno 2008 presentata nella forma elaborata da Raoul Ghisletta e Riccardo Calastri per la modifica dell'art. 68 della legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato (nuova regolamentazione dei tempi di parola)	3282
- Iniziativa parlamentare elaborata del 3 dicembre 2007	
- Iniziativa parlamentare elaborata del 2 giugno 2008	
- Rapporto del 9 novembre 2009; relatore: Fabio Bacchetta-Cattori	
8. Iniziativa parlamentare del 26 giugno 2008 presentata nella forma elaborata da Monica Duca Widmer, Manuele Bertoli, Jacques Ducry e cofirmatari per la modifica dell'art. 62 della legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato (disposizioni legali relative all'immunità parlamentare)	3294
- Iniziativa parlamentare elaborata del 26 giugno 2008	
- Rapporto del 1° ottobre 2009; relatore: Alex Pedrazzini	
9. Chiusura della seduta e rinvio	3306

PRESIDENZA: Riccardo Calastri, Presidente

Alle ore 14:10 il Presidente dichiara aperta la seduta, presenti 85 deputati.

Sono presenti le signore e i signori deputati:

Arigoni G. - Arigoni S. - Bacchetta-Cattori - Badasci - Bagutti - Barra - Belloni - Beltraminelli - Beretta Piccoli - Bergonzoli - Bertoli - Bignasca A. - Bignasca B. - Bignasca M. - Bobbià - Boneff - Bonoli - Bordogna - Caimi - Calastri - Canal - Canepa - Carobbio - Cavalli - Celio - Chiesa - Corti - Dadò - Dafond - Del Bufalo - Dominé - Duca Widmer - Ducry - Ferrari - Foletti - Franscella - Frapolli - Galusero - Garobbio - Garzoli - Ghisletta D. - Ghisletta R. - Ghisolfi - Gianoni - Gianora - Giudici - Gobbi N. - Gobbi R. - Guidicelli - Gysin - Kandemir Bordoli - Krüsi - Lepori - Lurati - Maggi - Malacrida - Marcozzi - Mariolini - Martignoni - Mellini - Merlini - Orelli Vassere - Orsi - Pagani - Pantani - Paparelli - Pedrazzini - Pellanda - Pestoni - Pinoja - Poggi - Polli - Quadri - Ramsauer - Ravi - Regazzi - Righinetti - Rizza - Salvadè - Savoia - Solcà - Stojanovic - Viscardi - Vitta - Weber

Si sono scusati per l'assenza:

Brivio - De Rosa - Jelmini - Rusconi

Non si è scusato per l'assenza:

Moccetti

1. SOSTITUZIONE DI MEMBRI DI COMMISSIONI

Ai sensi dell'art. 27 cpv. 4 della legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato, il Presidente comunica le seguenti sostituzioni:

- Commissione delle petizioni e dei ricorsi: il signor Ivan Belloni subentra al signor Dante Moccetti
- Commissione speciale sanitaria: il signor Jvan Weber subentra al signor Dante Moccetti

2. PRESENTAZIONE DI MESSAGGI E PROPOSTA DI ATTRIBUZIONE A COMMISSIONI

n. 6311 22 dicembre 2009

Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione dell'11 marzo 2008 presentata da Raoul Ghisletta "Per una moratoria nell'affiliazione retroattiva alla cassa malati svizzera dei frontalieri svizzeri che non hanno riempito nel 2002 il modulo TI 1" (*)

- n. 6312 22 dicembre 2009
Richiesta di stanziamento di un credito di fr. 2'450'000.- per la realizzazione di interventi puntuali alle rotonde di Cadenazzo centro e Quartino-Pergola per il miglioramento della fluidità del traffico sulla strada cantonale PT406 Cadenazzo - Gordola
(alla Commissione della gestione e delle finanze)
- n. 6313 22 dicembre 2009
Adeguamento della legislazione cantonale all'introduzione del Codice di diritto processuale civile svizzero
(alla Commissione della legislazione)
- n. 6314 12 gennaio 2010
Richiesta di credito di 2'899'147 franchi per la partecipazione dello Stato, quale comproprietario, ai lavori di ristrutturazione delle infrastrutture delle Isole di Brissago e di modifica del contratto per l'acquisto e l'esercizio delle Isole di Brissago del 2 novembre 1949
(alla Commissione della gestione e delle finanze)
- n. 6315 12 gennaio 2010
Adesione del Cantone Ticino all'Accordo intercantionale del 2 aprile 2009 sulla cooperazione dei Cantoni mediante il sistema di analisi delle relazioni fra crimini violenti (concordato ViCLAS)
(alla Commissione della legislazione)
- dicembre 2009
II° aggiornamento delle Linee direttive e del Piano finanziario 2008-2011
(alla Commissione della gestione e delle finanze)
-

(*) Art. 101 cpv. 4 - LGC/CdS

⁴Se il Consiglio di Stato non accetta, integralmente o parzialmente, le proposte, il mozionante può chiedere, entro un mese, che la mozione e il messaggio del Consiglio di Stato siano trasmessi a una Commissione che riferisce al Gran Consiglio con un rapporto entro un anno.

3. PROPOSTA DI ATTRIBUZIONE A COMMISSIONE DI INIZIATIVE PARLAMENTARI ELABORATE

Ghisletta R. e cofirmatari per il PS - 17.12.2009
Completazione dell'art. 18 LALPAmb
(alla Commissione della legislazione)

4. ATTRIBUZIONE A COMMISSIONE DI PETIZIONE

--- 11 gennaio 2010

Petizione presentata da Giorgio Ghiringhelli, Losone, "Divieto di indossare il velo o foulard islamico nelle scuole obbligatorie elementari e media [Art. 2 lett. d) della legge sulla scuola: «la scuola promuove il principio di parità fra uomo e donna (...)»]"

(alla Commissione delle petizioni e dei ricorsi)

5. PRESENTAZIONE DI ATTI PARLAMENTARI

Gli atti parlamentari sono allegati alla fine del verbale della seduta (vedi p. [3307](#)).

6. RISPOSTE SCRITTE A INTERPELLANZE

Le risposte scritte alle interpellanze (art. 140 cpv. 5 LGC/CdS) sono allegate alla fine del verbale della seduta (vedi p. [3319](#)).

7. - INIZIATIVA PARLAMENTARE DEL 3 DICEMBRE 2007 PRESENTATA NELLA FORMA ELABORATA DA ANGELO PAPARELLI PER UN'ULTERIORE LIMITAZIONE NEL NUMERO E NEL TEMPO DEGLI INTERVENTI IN GRAN CONSIGLIO (MODIFICA ART. 68 LGC/CDS)

- INIZIATIVA PARLAMENTARE DEL 2 GIUGNO 2008 PRESENTATA NELLA FORMA ELABORATA DA RAOUL GHISLETTA E RICCARDO CALASTRI PER LA MODIFICA DELL'ART. 68 DELLA LEGGE SUL GRAN CONSIGLIO E SUI RAPPORTI CON IL CONSIGLIO DI STATO (NUOVA REGOLAMENTAZIONE DEI TEMPI DI PAROLA)

Rapporto del 9 novembre 2009

Conclusioni del rapporto della Commissione speciale Costituzione e diritti politici: reiezione delle iniziative e adozione del controprogetto allegato al rapporto medesimo.

È aperta la discussione.

PAPARELLI A. - All'atto della presentazione di quest'iniziativa elaborata, la mia prima preoccupazione era quella di tentare uno sfoltimento effettivo dei molti contenuti inutili oggi presenti nel dibattito parlamentare, in forza ad uno stile che andavo man mano scoprendo,

essendo un vecchio novello eletto in seno a questo rispettabile Parlamento. In primis avevo la pretesa di poter ridurre allo stretto necessario i tempi di intervento concessi, quindi di fare in modo che pochi parlassero a nome di molti, in modo che tutti o quasi ascoltassero attentamente i colleghi. Volevo che le molte ripetizioni, frutto di interventi personalissimi e preconfezionati che di regola non portano nulla di nuovo alla sana disputa politica e al civile dibattito politico, si riducessero o addirittura cessassero. Qualcuno, forse a giusta ragione, sostiene che il Parlamento altro non è che il luogo in cui appunto, per antonomasia, si parla, ma esso è anche, e soprattutto, l'assemblea rappresentativa del popolo con funzioni legislative e di controllo sull'operato del Governo. Così, nel Parlamento, oltre ai parlamentari, troviamo pure i parlatori, capaci di bella retorica, ma non sempre chiari ed efficaci.

Le modifiche proposte dalla Commissione speciale Costituzione e diritti politici, malgrado non vadano tutte e completamente nella direzione che avrei preferito – in particolare per quanto attiene ai tempi di intervento – ricalcano quanto già avviene a livello federale e quindi raccolgono la mia parziale adesione, anche se continuo a ritenere che l'eliminazione delle inutili dichiarazioni di voto, che in verità a pochi interessa ascoltare, avrebbe ulteriormente ridotto i tempi degli interventi. Ritengo dunque superata l'iniziativa da me presentata e mi dichiaro favorevole al controprogetto, ovvero alla modifica dell'art. 68 della legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato, che anche la Lega sosterrà a maggioranza.

KRÜSI G., INTERVENTO A NOME DEL GRUPPO PLR - Intervengo per sostenere l'adesione alle conclusioni commissionali riguardanti il summenzionato controprogetto essenzialmente per tre motivi. Il primo è che con tale proposta si è individuato un rimedio ad un concreto problema di funzionamento del nostro Parlamento, in secondo luogo avremo un Gran Consiglio maggiormente focalizzato sui temi cruciali, e infine si avrà una catalogazione dei temi non più ridotta ai compartimenti stagni dipartimentali. Le proposte del collega Paparelli e quelle del collega Ghisletta, con Calastri, hanno avuto il pregio di stimolare la riflessione sulle modalità di lavoro del Parlamento. In sintesi, il primo postula una riduzione dei tempi del dibattito, mentre il secondo suggerisce di attribuire ai vari oggetti delle priorità. Ma ci ha fatto piacere, in particolar modo, vedere che questi atti hanno stimolato la presentazione di un controprogetto commissionale, che ci ha offerto la possibilità di riflettere a fondo sui principali meccanismi del nostro lavoro e di proporre alcuni ritocchi alla legge del 2002, che a mente della Commissione così come del gruppo PLR rappresentano un tangibile miglioramento dei lavori parlamentari, idealmente più solerti sulle questioni marginali e meglio focalizzati sui temi cruciali, quali la cultura, l'economia, il territorio, eccetera.

È vero che il rispetto delle regole e dei tempi, se non la prevenzione delle ridondanze, è in primo luogo una questione individuale. Siamo tuttavia altresì convinti che sia utile all'Ufficio presidenziale e al Presidente poter disporre di modalità e strumenti di lavoro più modulabili e mirati, non per troncare la discussione parlamentare, ma per qualificarla e focalizzarla. Viene così a crearsi una migliore identificazione con l'Ufficio di presidenza, dove siedono peraltro, oltre alla triade presidenziale, anche i capigruppo e i rispettivi scrutatori, ma soprattutto un pregevole parallelismo con gli strumenti di lavoro di altri legislativi, quelli delle Camere federali in particolare, con dinamiche di lavoro assai razionali e apprezzabili, dove sistematicamente vengono rispettate priorità, tempi e modalità specifiche. Questo controprogetto, dai contenuti poco eclatanti, proprio perché ispirato ai validi modelli federali, è equilibrato e attento al peso elettorale dei gruppi, principio democratico già

attuale: dal dibattito libero alla procedura scritta, introduce o perfeziona tempistica, modalità e priorità nell'Ordine del giorno, per una catalogazione che, come avviene oggi, è oggettivamente peccato dover limitare alle cinque aree dipartimentali. D'altronde il nuovo metodo di lavoro sarebbe precisamente interdipartimentale, motivo per cui salutiamo l'ulteriore richiamo al Consiglio di Stato, nuovamente invitato a presenziare almeno in delegazione ai lavori parlamentari, come la legge e la Costituzione suggeriscono, anche in onore della collegialità.

Con queste osservazioni, raccomando a nome del gruppo PLR l'adozione del controprogetto commissionale, con ciò ritenendo evasi i postulati delle relative iniziative.

BELTRAMINELLI P., INTERVENTO A NOME DEL GRUPPO PPD - È buona cosa, periodicamente, fare un po' di ordine in casa, e oggi abbiamo la possibilità di rivedere alcuni elementi della legge che regola il nostro funzionamento, una legge buona, frutto di un importante lavoro di qualche anno fa di una speciale Commissione, presieduta dall'allora collega Fulvio Pezzati. Gli spunti per una sua parziale revisione giungono da due iniziative di colleghi di diversi partiti incentrate sui tempi di parola. Ma bene ha fatto la Commissione speciale Costituzione e diritti politici e il relatore, collega Fabio Bacchetta-Cattori, a cogliere l'occasione per non limitarsi al contenuto delle iniziative, elaborando un controprogetto che propone una migliore organizzazione dei dibattiti parlamentari.

Negli ultimi anni, le sedute del Gran Consiglio tendono purtroppo ad allungarsi, rendendo difficile l'esaurimento dei temi posti all'Ordine del giorno, malgrado l'impegno dei vari Presidenti. Accanto ai messaggi del Consiglio di Stato vi sono infatti sempre più dibattiti concernenti iniziative parlamentari e mozioni, che richiedono spazi sempre maggiori di discussione – e l'Ordine del giorno di oggi ne è un esempio assai significativo. In assenza di regole chiare, finora l'Ufficio presidenziale del Gran Consiglio, la cui funzione sta diventando vieppiù importante, ha talvolta cercato di organizzare il dibattito, limitando in alcuni casi i tempi di parola. Certamente in buona fede, lo ha fatto purtroppo, a nostro avviso, in modo errato, limitandolo proprio in occasione dello svolgimento di temi centrali, come lo sono il Preventivo o il Consuntivo dello Stato, dibattiti invece da lasciare completamente liberi, essendo il cuore dell'attività del Gran Consiglio.

Per la verità, la limitazione della durata dei dibattimenti dovrebbe essere innanzitutto responsabilità nostra: dovremmo evitare ridondanze e ripetizioni, soprattutto su oggetti che non hanno suscitato nessun dibattito o problema in sede di elaborazione commissionale. In questo modo, eviteremmo che qualsiasi lodevole iniziativa di modifica legislativa fallisca. Ben vengano invece i dibattiti in cui le argomentazioni siano suscettibili di modificare il parere degli indecisi. L'Ufficio presidenziale del Gran Consiglio avrà il nuovo e delicato compito di decidere le forme di deliberazione (dibattito libero, organizzato, ridotto o addirittura in forma scritta). E qui mi appello alla comprensione in ordine all'iniziale applicazione delle nuove norme onde supportare l'Ufficio presidenziale nell'iniziale fase di inevitabile rodaggio.

In conclusione e a titolo personale, aggiungo che avrei preferito eliminare le dichiarazioni di voto, come chiesto dal collega Paparelli e sostanzialmente anche dai colleghi Ghisletta e Calastri, che intendevano limitarle a un minuto. La Commissione propende invece per lo statu quo. Il mio auspicio è che le dichiarazioni di voto siano un'assoluta eccezione e non interventi di chiusura a margine del dibattito. Ci rallegriamo infine che i colleghi iniziativaisti si siano dichiarati soddisfatti del controprogetto che ci apprestiamo a votare, con l'adesione del gruppo PPD.

FOLETTI M., INTERVENTO A NOME DEL GRUPPO LEGA - Il 3 dicembre 2007, il collega Paparelli ha depositato un'iniziativa che voleva attirare l'attenzione sulla sempre maggior difficoltà di rendere efficaci i lavori parlamentari, anche a causa di molti interventi eccessivamente lunghi o addirittura inutili. Sei mesi dopo, la stessa tematica è stata affrontata dai colleghi Raoul Ghisletta e Riccardo Calastri. Il problema affrontato oggi è dunque sentito oltre che reale, in effetti è da qualche tempo che il Parlamento non riesce più a concludere l'Ordine del giorno della sessione, rinviando alcuni oggetti alla successiva. La Commissione speciale Costituzione e diritti politici ha deciso di elaborare un controprogetto, respingendo le due iniziative. La proposta sui nostri banchi è andata dunque ben oltre gli intendimenti del collega Paparelli, che proponeva unicamente una limitazione dei tempi di intervento, suggerendo l'introduzione di gerarchie tra le varie forme di dibattito, con l'individuazione di quattro differenti classi di importanza. Sarà poi compito dell'Ufficio presidenziale stilare un Ordine del giorno che tenga principalmente conto delle priorità degli oggetti da discutere. Secondo gli intendimenti della Commissione una tale impostazione dovrebbe permettere di valorizzare al meglio i dibattiti sulle questioni principali, a volte sfavorite dalla successione degli oggetti all'Ordine del giorno.

Queste modifiche rappresentano una piccola rivoluzione, soprattutto inizialmente, e non mancheranno i colleghi che, più sensibili di altri a determinate tematiche, non concorderanno con le scelte effettuate in seno all'Ufficio presidenziale, anche se questo dovrà tener conto del preavviso della Commissione di riferimento. In questo senso, ci chiediamo se non sia opportuno rivedere l'art. 12, relativo alla composizione dello stesso Ufficio presidenziale, inserendovi i Presidenti delle tre Commissioni permanenti, in luogo, eventualmente, degli scrutatori, figure ormai desuete da quando è stato introdotto il voto elettronico in aula. Ma sarà una piccola rivoluzione anche per i Consiglieri di Stato, i quali non potranno più beneficiare del raggruppamento degli oggetti sulla base della competenza dipartimentale, in quanto l'Ordine del giorno sarà costruito in base alle priorità: dovranno insomma rassegnarsi ad essere presenti durante tutto l'arco dei lavori parlamentari.

Potremo avanzare qualche dubbio sul diritto di parola regolato per le varie forme di dibattito, in particolare per quello organizzato, dove non sarà facile ripartire il tempo concesso tra gruppi parlamentari, deputati non appartenenti a gruppi, Consiglieri di Stato, relatori e deputati indipendenti, mai citati peraltro nella modifica di legge. Già in passato si è reso necessario affrontare il problema e la soluzione fu individuata nell'introduzione di una sessione supplementare (nel 2000 si passò da 10 a 11 sessioni annuali, mentre nel 2002 si arrivò a 12 sessioni, come avviene tuttora). Una soluzione tuttavia inefficace, tanto che se nel 1998, con 10 sessioni annuali, furono trattati 163 oggetti, nel 2008, con 12 sessioni a disposizione, ne furono evasi 2 in meno. Ergo, il gruppo della Lega è assolutamente favorevole al controprogetto e lo appoggerà.

MELLINI E. N., INTERVENTO A NOME DEL GRUPPO UDC - I deputati in Gran Consiglio hanno il compito di dibattere e quindi lungi da noi la volontà di tappare loro, o di tapparci, la bocca, quando ci sia qualcosa di utile da dire ma soprattutto quando ciò valga a formare o a modificare la personale opinione rispetto ad un determinato oggetto. Ma se siamo giunti alla discussione odierna è proprio perché, presumibilmente a causa della presenza dei media, troppi interventi hanno scopi elettorali e non aggiungono nulla al dibattito parlamentare. Sarebbe dunque auspicabile una maggiore autodisciplina da parte dei deputati, ma visto che curiosamente quando vengono espresse critiche in tal senso nessuno si sente responsabile e anzi è convinto che si parli sempre e solo degli altri, ben

venga un ritocco alla legge che limiti concretamente i fastidiosi effetti di una logorrea del tutto superflua. In particolare, saluto con piacere l'idea di dimezzare il tempo concesso ai relatori, che limiterà gli interventi alla valutazione delle novità emerse nel corso del dibattito, tralasciando la ripetizione di quanto scritto nel rapporto che dovrebbe già essere a conoscenza di tutti i deputati.

SAVOIA S., INTERVENTO A NOME DEI VERDI - L'interpretazione secondo cui snellire significhi migliorare la qualità del dibattito parlamentare non può essere accettata, visto che non necessariamente rendendo più brevi i dibattiti li si rende migliori. Ma dato e non concesso che snellire significhi migliorare c'è ancora da chiedersi se le soluzioni presentate oggi permetteranno veramente di raggiungere quell'obiettivo. Da tali proposte emerge infatti che l'unico partito per cui cambierà veramente qualcosa di sostanziale siamo noi Verdi, in quanto, per ora, unico partito a non costituire gruppo. Se dette proposte verranno approvate, nel dibattito libero, avremo solo 10 minuti per l'intervento di gruppo e i singoli deputati (sono due) potranno intervenire per ulteriori 10 minuti in totale.

I Verdi contano tre deputati, non hanno relatori, per cui non hanno contribuito alle lungaggini di questa legislatura, mentre invece il PLR ne ha 27, il PPD 21, il PS 17 dalla settimana scorsa, la Lega 15. Ragione per cui 80 deputati su 90 appartengono a quegli stessi partiti che, pur contribuendo in massima parte alle lungaggini dei dibattimenti, hanno firmato il controprogetto e si apprestano a votarlo. Se questi partiti tenessero davvero a migliorare il dibattito potrebbero ad esempio cominciare evitando, secondo il suggerimento di San Luca, "medico cura te stesso", di deplorare il comportamento di coloro che biasimano i difetti altrui senza badare ai propri. Suggerimento che trova un corrispettivo di nuovo evangelico nella pagliuzza nell'occhio del vicino più facile da vedersi che la trave nel nostro. Fuor di metafora: i membri dei partiti che occupano la stragrande maggioranza dei tempi d'intervento, monopolizzando i dibattiti, i cui Consiglieri di Stato intervengono per tempi interminabili e si presentano in Gran Consiglio solo quando non possono farne a meno, elaborano delle proposte per migliorare i lavori parlamentari.

Sono convinto che i partiti di governo abbiano effettivamente i mezzi per migliorare i dibattiti senza necessariamente "sfruculare" la legge sul Gran Consiglio, per la qual cosa, manco a dirlo, è necessario il presente dibattito, preceduto, immagino, da qualche ora di discussione nell'apposita Sottocommissione. Mi permetto allora di suggerire qualche piccola misura che si sarebbe potuta implementare subito, senza bisogno di modifiche legislative. Primo, si decida chi parla per il partito e si mantenga il gruppo sotto controllo, scegliendo a questo scopo dei capigruppo con gli attributi; secondo, si rispettino i tempi di intervento fissati nell'attuale legge; terzo, ci si metta d'accordo con il Consigliere di Stato di riferimento; quarto, si propongano per il ruolo di Presidente del Gran Consiglio persone che siano in grado di far rispettare i tempi d'intervento. Con ciò non intendo dire che le cose non siano già così, ma è evidente che la montagna della revisione proposta partorisce il topolino di un intervento totalmente a carico dei Verdi, ovvero il partito che, per ovvie ragioni matematico-statistiche, meno di tutti ha contribuito alla farraginosità del dibattito parlamentare. Tutto ciò risulta evidentemente ridicolo, anzi spassoso, per tutti coloro che, a differenza del sottoscritto, non fanno parte del summenzionato partito.

Faccio ancora osservare che se i Verdi decidessero di intervenire su tutti i temi da qui alla fine della legislatura non sarebbero comunque in grado di modificare granché la durata generale delle sessioni parlamentari previste. Al contrario, il PLR, per esempio, può contare su 26 parlamentari che possono intervenire su ogni tema per cinque minuti, uno che può parlare per 20 minuti, un paio di Consiglieri di Stato che possono aggiungere

un'ulteriore interessante mezz'ora e infine un relatore che non di rado ne aggiunge un'altra. Ciò non vale naturalmente solo per il PLR, ma anche per gli altri partiti, proporzionalmente alla propria forza, secondo un principio che lega il crescere dell'importanza dei partiti al crescere delle loro responsabilità nelle eventuali lungaggini del dibattito. Se si intende accorciare significativamente i tempi del dibattito occorre insomma intervenire sui partiti maggiori. Riducendo i tempi di intervento per i partiti non facenti gruppo a 10 minuti si ottiene allo stato attuale un risparmio netto, appunto, di 10 minuti. E visto che in media i Verdi intervengono su tre o al massimo cinque oggetti per sessione si avrà un risparmio netto dell'ordine di una mezz'ora. I Verdi, come già detto, non siedono nelle Commissioni, quindi non partecipano all'allungamento dei tempi che consegue dall'intervento dei relatori, inoltre non hanno Consiglieri di Stato: insomma, se un dibattito parlamentare dura cento, la responsabilità dei Verdi si situa attorno a cinque, ma sono gli unici a cui viene ridotto il tempo di parola, e questo nei dibattiti cosiddetti liberi.

Abbiamo presentato due emendamenti al controprogetto a cui in conclusione vorrei accennare. Il primo riguarda l'art. 68 cpv. 3 di cui proponiamo lo stralcio, in quanto non è molto efficace far votare il Gran Consiglio per togliere la parola al deputato che supera i tempi attribuitigli: onde evitare di perdere più tempo di quel che se ne risparmia, molto meglio che il Presidente tolga la parola al deputato o che si proceda a un semplice richiamo. Con il secondo emendamento chiediamo invece che all'art. 69 c), inerente l'attribuzione del diritto di parola unicamente ai portavoce dei gruppi parlamentari, venga tolto il riferimento ai Verdi, unico partito non facente gruppo, che riteniamo discriminatorio, inefficace e inutile ai fini dello snellimento dei dibattiti parlamentari.

PEDRAZZINI A. - Nel rapporto è stabilito che i temi dovranno essere immessi nell'Ordine del giorno secondo la loro importanza e non necessariamente seguendo il principio della competenza dipartimentale. Se ne deduce che un Consigliere di Stato particolarmente sfortunato potrebbe dover presenziare ai lavori parlamentari per tutta la durata della sessione, cosa che ovviamente gli impedirebbe di svolgere altri compiti altrettanto importanti che richiedono ad esempio la sua presenza al nord delle Alpi piuttosto che all'estero. D'altro canto è fatto invito al Governo di partecipare alle sedute almeno con una delegazione. Anche in questo caso l'intenzione è meritoria, ma non tutti gli oggetti francamente meritano o richiedono la presenza di un secondo Consigliere di Stato. Se è comprensibile che qualcosa in pasto ai media va pur dato ed è legittimo che il Parlamento voglia autovalorizzarsi, va pur sempre ricordato che i Consiglieri di Stato possono seguire i dibattiti dai loro uffici: giusto quindi l'invito a partecipare ai lavori parlamentari, ma prudenza onde evitare che si presentino con l'ultimo best seller o il portatile, come del resto facciamo noi deputati.

RIGHINETTI T. - Intervengo a titolo personale per esprimere le mie perplessità in ordine alle modifiche che si intendono apportare alla legge sul Gran Consiglio. Il testo in discussione è ben diverso dalla bozza che ho avuto modo di esaminare: è stata messa molta acqua nel vino e diverse proposte sono state fortunatamente abbandonate. Non sono contrario a snellire i dibattiti parlamentari, tuttavia questa razionalizzazione non deve avvenire limitando eccessivamente i diritti dei deputati, rappresentanti del popolo e per ciò stesso chiamati a discutere, proporre, contrastare e convincere attraverso l'uso della libera parola. Guai se per una presunta e tutta da dimostrare necessità di guadagnare tempo si mettesse la museruola alle persone scelte dal popolo per legiferare e più in generale

operare per il bene del Paese. Con il volere a ogni costo dare valore alle minoranze, e mi scuseranno i Verdi, si finisce per penalizzare chi minoranza non è. Se si vuole trattare chi non costituisce gruppo al pari degli altri, allora si proponga qualcosa di più radicale, come abbassare il numero minimo dei deputati necessari alla costituzione di un gruppo da cinque a tre.

Ciò detto, vengo ad alcune considerazioni riguardanti le norme proposte. All'art. 67 cpv. 3 si dice che «*è considerato fatto personale ogni attacco alla persona del deputato*», aggiungendo «*come pure la circostanza che un deputato si veda attribuire durante le deliberazioni giudizi od opinioni manifestamente diversi o contrari ai propri*». Un'aggiunta che francamente sfugge alla mia comprensione, visto che non si vede come un deputato potrebbe ritenersi offeso per il fatto che un collega esprima "opinioni o giudizi manifestamente contrari ai propri". Certamente si tratta di una formulazione infelice, poiché opinioni e giudizi diversi dai propri rappresentano un arricchimento del dibattito e solo le offese e gli insulti vanno bloccati.

L'art. 68 riguarda le modalità di intervento e vi si stabilisce che la ripetizione, contrariamente al detto romano, non giova, anzi, peggio, può portare alla privazione della parola, tuttavia non si vede come si possano giudicare identici e quindi ripetitivi due diversi interventi, ancorché simili nella sostanza.

Delle quattro forme di deliberazione previste dall'art. 69 solo due mi sono chiare. Il dibattito ridotto e la procedura scritta suscitano invece non poche perplessità. Per la prima forma si indica perlomeno chi potrà intervenire, anche se in maniera ai miei occhi riduttiva, ma per quanto concerne la forma scritta si dice solamente che si decide senza dibattito, indicazione evidentemente insufficiente. In ogni caso, dovrà essere approntato un regolamento di applicazione dettagliato, ma mi chiedo come potrà essere realizzato partendo da basi legali così vaghe da essere praticamente inesistenti.

Aggiungo in conclusione che avrei preferito una responsabilizzazione dei gruppi attraverso l'attribuzione dei tempi proporzionalmente alla loro entità e al loro peso partitico e politico. Spero di sentire adeguate spiegazioni da parte del relatore e dei membri della Commissione, in caso contrario mi opporrò alle modifiche previste dal controprogetto.

BACCHETTA-CATTORI F., RELATORE - La Sottocommissione, e la Commissione poi, hanno in effetti ritenuto di andare oltre una riduzione dei tempi di parola, così come proposto dagli iniziativaisti, per proporre una riforma del dibattito parlamentare, cercando di migliorarlo e di snellirlo. Non abbiamo inventato nulla di nuovo, ma semplicemente ripreso quanto già previsto dalle normative in vigore presso l'Assemblea federale.

È opportuno rispondere alle osservazioni giunte da alcuni deputati, precisando innanzitutto che non c'è nessuna proposta di modifica della legge nel senso di richiedere al Consiglio di Stato di presenziare con una sua delegazione ai lavori parlamentari. Esiste invece una norma della Costituzione che lo prevede: il Consiglio di Stato deve essere presente in aula con una sua delegazione. Abbiamo dunque semplicemente inteso ricordare al Consiglio di Stato l'esistenza di questa norma costituzionale.

In secondo luogo, nulla cambia per quanto riguarda i deputati indipendenti, il cui diritto e tempo di parola è salvaguardato sia per quanto concerne il dibattito libero, il dibattito organizzato e quello ridotto. Lo stesso dicasi per la terza osservazione emersa riguardante l'intervento per fatto personale: l'art. 67 cpv. 3 è identico a quello in vigore.

Per quanto attiene invece i tempi di parola dei partiti che non fanno gruppo, sottolineo che la richiesta di riduzione da 20 a 10 minuti è stata fatta non tanto dalla Commissione, ma dall'Ufficio presidenziale, il quale giustamente ha ritenuto che se nel dibattito organizzato

si introduce il criterio di un tempo di parola limitato per i gruppi, questo deve valere anche per il dibattito libero, attribuendo di conseguenza 20 minuti per i gruppi e 10 minuti per coloro che non fanno parte di un gruppo, ritenuta però la facoltà dei singoli deputati di intervenire allo stesso livello di tutti gli altri. Si è quindi introdotto il principio di proporzionalità non solo nel dibattito organizzato, come proposto dalla Commissione, ma anche nel dibattito libero.

Un ultimo punto meritevole di alcune osservazioni concerne la priorità, in quanto la Commissione ha ritenuto opportuno poter disporre di un Ordine del giorno concepito in modo da tener conto delle urgenze e dell'importanza dei temi da affrontare. Troppo spesso il Parlamento si è trovato a dover affrontare temi importanti in condizioni non ottimali, perché tenuto a discuterne altri, magari meno importanti, a cui occorreva comunque dare risposta in quanto attesa dal Consiglio di Stato. Ecco perché abbiamo ritenuto importante introdurre il criterio della priorità, in luogo di quello dei Dipartimenti, che presenta il rischio di trascurare, per mancanza di tempo, temi importanti dell'ultimo che si rivolge all'aula.

Abbiamo dunque colto l'occasione delle due iniziative per presentare un testo volto al miglioramento dell'organizzazione dei lavori parlamentari, un testo discusso in tempi brevi con la soddisfazione della maggioranza del Parlamento.

RIGHINETTI T. - Il relatore ha sottolineato nel suo intervento come l'art. 67 cpv. 3 non sia stato modificato, ma ciò non toglie che la sua formulazione appaia per lo meno vaga. Torno dunque a chiedere spiegazioni rispetto al suo significato.

FOLETTI M. - Anche la mia è una richiesta di precisazione. Avevo chiesto al relatore se la Commissione non ritenesse di modificare l'art. 12, relativo alla composizione dell'Ufficio presidenziale, inserendovi i Presidenti delle tre Commissioni permanenti, visto che per stilare l'Ordine del giorno occorre far capo al preavviso delle Commissioni stesse. Con questa misura si guadagnerebbe in efficienza nel lavoro dell'Ufficio presidenziale al momento della stesura dell'Ordine del giorno.

PEDRAZZINI L., DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI - Ritengo opportuna una precisazione da parte del Consiglio di Stato in ordine alla questione della presenza dello stesso alle sedute del Gran Consiglio, perché non vorrei si diffondesse, in questa sala e fuori, l'impressione che da parte del Governo vi sia un comportamento illegale o addirittura anticostituzionale, per il fatto che la partecipazione si limiti per lo più ad un solo suo rappresentante. L'interpretazione corretta del termine delegazione non fa riferimento al numero di Consiglieri di Stato presenti alle sedute, ma al rapporto giuridico-istituzionale esistente tra il Consigliere presente e il Gran Consiglio, nel senso che ogni Consigliere rappresenta il collegio del Consiglio di Stato, da cui, appunto, è delegato e al quale risponde per le affermazioni fatte. Vanno d'altro canto considerate le esigenze organizzative e di lavoro dei Consiglieri di Stato durante le sessioni parlamentari, ritenuto comunque che i Consiglieri di Stato hanno l'opportunità di seguire i dibattiti anche attraverso gli schermi televisivi situati nei loro uffici. In ogni modo, l'autentico significato del concetto di delegazione è quello ora ricordato ed è lo stesso che vale anche a regolare la presenza dei Consiglieri federali alle sedute dell'Assemblea federale, dove generalmente è presente solo il Consigliere federale a cui fa capo l'oggetto in discussione, in nome,

però, dell'intero Consiglio federale, dal quale è stato delegato e rispetto al quale è responsabile.

BACCHETTA-CATTORI F., RELATORE - Prendiamo atto dell'interpretazione fornita dal Consigliere di Stato a proposito della norma costituzionale relativa alla presenza del Governo ai lavori parlamentari. Per quanto attiene invece la proposta del collega Foletti di modifica dell'art. 12, proposta interessante e condivisibile, ma da discutere preliminarmente in seno alla Commissione speciale Costituzione e diritti politici, visto che oggi non è oggetto di discussione. La formulazione dell'art. 67 cpv. 3, infine, non è stata modificata e in ogni modo appare corretta, ritenuto che è dato a ogni deputato di intervenire al di là dei tempi di parola previsti per fatto personale, quando è attaccato personalmente oppure il suo pensiero viene mal interpretato o manipolato.

RIGHINETTI T. - Ho capito perfettamente quanto detto dal relatore, chiedo però che venga modificata la formulazione del capoverso, sostituendo "ai propri" con "a quelli che ha espresso", in modo da renderlo più comprensibile e soprattutto meno vago.

SALVADÈ G. - Sono visceralmente contrario alle limitazioni del diritto di parola ai parlamentari, tuttavia, considerando gli eccessi sperimentati in relazione ad oggetti secondari, trovo molto opportuna la distinzione del dibattito in quattro forme diverse, anche se la forma del dibattito libero non dovrebbe allora avere nessun tipo di limitazione. Per questo motivo mi astengo.

BORDOGNA C. - Sono contrario a limitazioni che non colpiscono in ugual misura i deputati e i Consiglieri di Stato. La mia lunga frequentazione di questo Parlamento mi porta ad affermare che gli interventi di maggior lunghezza sono proprio quelli dei Consiglieri di Stato. Si tratta dunque di un misura unidirezionale che non posso condividere.

BOBBIÀ E. - Ho apprezzato la matematica dei tempi proposta dalla Commissione Costituzione e diritti politici, tuttavia per raggiungere l'obiettivo occorrerà migliorare anche e soprattutto il lavoro dei gruppi, la disciplina personale, nonché saper accorciare l'intervento personale laddove è ripetitivo e, infine, anche i Consiglieri di Stato, se non strettamente necessario, potrebbero sforzarsi di limitare i tempi dei loro interventi. Insomma occorre uno sforzo costante di sintesi che, in sinergia con la matematica dei tempi di cui si è detto, può consentire di limitare i tempi dei dibattiti.

La discussione è dichiarata chiusa.

Messe ai voti, le conclusioni del rapporto commissionale sono accolte con 70 voti favorevoli, 6 contrari e 4 astensioni.

È aperta la discussione sui singoli articoli del disegno di legge annesso al rapporto commissionale.

Sono menzionati a verbale solo gli articoli oggetto di discussione o di proposte di modifica.

Articolo 68 - Modalità dell'intervento

- Emendamento di Sergio Savoia per i Verdi

¹***Invariato.***

²***In caso di inosservanza di questa norma, il Presidente lo richiama all'ordine. Se il deputato non vi dà seguito, il Presidente gli toglie la parola.***

³***Stralcio.***

SAVOIA S. - Come già indicato nel mio precedente intervento, riteniamo che il meccanismo disposto dall'attuale art. 68 sia poco ragionevole e suscettibile di allungare ulteriormente il dibattito. Quindi proponiamo semplicemente che il Presidente tolga la parola se il deputato non dà seguito al richiamo all'ordine.

Messo ai voti, l'emendamento è accolto con 38 voti favorevoli, 36 contrari e 7 astensioni.

Articolo 69a - Dibattito libero

- Emendamento di Sergio Savoia per i Verdi

Nel dibattito libero ogni intervento, riservato il caso delle interpellanze, è limitato a un massimo di:

- *5 minuti per il deputato che si esprime a titolo personale;*
- *20 minuti per il portavoce dei gruppi e ~~10 minuti~~ per quelli dei partiti non facenti gruppo;*
- *15 minuti per i relatori;*
- *30 minuti per i Consiglieri di Stato.*

SAVOIA S. - Anche in questo caso, riteniamo che, oltre ad essere discriminatoria, la riduzione dei tempi di intervento da 20 a 10 minuti per i partiti non facenti gruppo non sia efficace ai fini di uno snellimento del dibattito parlamentare. Gli argomenti portati dal relatore in precedenza fanno stato solamente di una necessità un po' formale di simmetria tra le misure introdotte negli altri tipi di dibattito e quello in questione. Il dibattito libero, a nostro avviso, deve esserlo il più possibile e i gruppi devono essere trattati con un certo fair play, ritenuto che i deputati non facenti gruppo non hanno altro luogo per esprimersi se non il Parlamento, visto che non partecipiamo alle Commissioni. La nostra proposta è

quindi lo stralcio del riferimento ai 10 minuti e il conseguente mantenimento dei 20 minuti anche per i partiti non facenti gruppo, la storia recente avendo anche dimostrato che raramente i Verdi hanno utilizzato per completo questa possibilità.

CAVALLI F. - Ho firmato il rapporto commissionale prima dell'intervento dell'Ufficio presidenziale che ha portato alla modifica a cui ha fatto riferimento il relatore e, pur non avendo ritenuto di dover ritirare il mio sostegno, non nego che immediatamente ho avuto qualche perplessità, perplessità oggi confermate dall'intervento del collega Sergio Savoia. Sono così giunto alla conclusione che un partito non facente gruppo possa e debba avere, in sede di dibattito libero e organizzato, gli stessi diritti degli altri. Aggiungo che effettivamente i Verdi non hanno mai abusato di tale possibilità, avendo sempre limitato i tempi dei loro interventi, così come del resto era abitudine del partito del lavoro nella scorsa legislatura. Per queste ragioni sosterrò l'emendamento proposto dai Verdi.

DUCRY J. - Ho sostenuto il precedente emendamento, ritenendo anch'io che la facoltà di togliere la parola per snellire i dibattimenti debba essere lasciata al Presidente del Gran Consiglio e non attribuita al Parlamento, ma in questo caso si pone una questione di principio. O si cambia radicalmente la legge sul Gran Consiglio e le norme costituzionali, in modo da evitare di legare il peso dei partiti alla loro rappresentatività elettorale, e allora si presenta una specifica iniziativa elaborata, oppure accettiamo di derogare, scardinandole, alle regole che noi stessi ci siamo dati, dando un contentino a coloro che in base alle norme attuali non hanno diritto ad essere rappresentati in seno alle Commissioni. Invito quindi chi di dovere a presentare un'iniziativa per una riforma giusta e globale, ma invito altresì a respingere l'emendamento in questione, in quanto ingiustificato, parziale e contrario al principio della proporzionalità.

BERTOLI M. - Gli argomenti esposti ora dal collega Ducry sono corretti dal profilo della modalità di costruzione della legge, tuttavia sosterrò l'emendamento, in quanto ritengo che comunque non sia in contraddizione con l'intendimento di fondo della revisione proposta. E lo farò anche per fair play, per usare un'espressione utilizzata dal collega Savoia, il quale però non sembra averne dimostrato molto, avendo accusato i partiti storici di non essere capaci, secondo una concezione militaresca, a tenere sotto controllo i propri membri: quando il collega militava nel nostro gruppo aveva un'altra concezione della democrazia interna dei partiti.

STOJANOVIC N. - Sostengo l'emendamento dei Verdi, perché ritengo che in una democrazia il rispetto delle minoranze sia un valore da difendere in ogni contesto, tanto più in una sede come il Parlamento. L'art. 69 è, a mio avviso, il punto cruciale di tutta la revisione, e di conseguenza dall'esito del voto su questo emendamento dipenderà il mio voto sull'insieme della proposta commissionale.

KRÜSI G. - Ho apprezzato gli interventi del collega Bertoli in merito al fair play e di Jacques Ducry sul principio della proporzionalità e sulla necessità di rispettare la coerenza dell'insieme delle norme legislative che regolano non solo i lavori parlamentari, ma anche, ad esempio, l'organizzazione delle istituzioni, le leggi elettorali, eccetera. Diversamente dal collega Cavalli, proprio le argomentazioni sviluppate a supporto degli emendamenti presentati dai Verdi, caratterizzati da un approccio incomprensibilmente soggettivo, mi hanno convinto della bontà della posizione contraria. Se si vuole andare nella direzione auspicata dai Verdi bisognerà procedere a una revisione globale del quadro giuridico di riferimento, operando con una visione d'insieme. Ora come ora, tutto ciò non è all'Ordine del giorno. La soluzione sollecitata dall'Ufficio presidenziale è coerente con il quadro giuridico attuale e va dunque approvata.

BACCHETTA-CATTORI F., RELATORE - La riduzione da 20 a 10 minuti non è una proposta diretta contro i Verdi, ma la conseguenza dell'introduzione del principio di proporzionalità anche per quanto attiene ai tempi di parola, esattamente come succede nell'Assemblea federale e in altri Cantoni. Non c'è nessuna disparità di trattamento; si tratta di un principio altamente democratico, per il quale in questo Cantone si sono fatte grandi battaglie. In futuro, altri partiti non formanti gruppo potrebbero entrare in Parlamento, visto e considerato quanto si sente dire in queste settimane, e anche a questi dovrà essere applicato lo stesso trattamento.

SAVOIA S. - Vorrei dissipare alcuni equivoci, a partire dall'idea che i Verdi vorrebbero godere di una condizione speciale nonostante il fatto che non costituiscano gruppo, ma per la verità a chiedere qualcosa (la riduzione del tempo di parola per i partiti non facenti gruppo) sono i partiti maggiori, mentre i Verdi si limitano a difendere la distribuzione dei tempi in vigore attualmente. Altro equivoco riguarda il principio della proporzionalità che secondo il collega Bacchetta-Cattori andrebbe completamente perduto per il semplice fatto di mantenere ai Verdi i tempi di parola che spettano a tutti gli altri. Ma ribadisco: se c'è qualcuno che vuole modificare qualcosa, questi non sono certamente i Verdi, i quali semplicemente vorrebbero continuare ad avere i tempi di parola che le regole oggi gli attribuiscono.

BACCHETTA-CATTORI F., RELATORE - Per ulteriore chiarezza faccio presente che se nella prossima legislatura entreranno in Parlamento altri partiti non facenti gruppo, eventualità come detto non del tutto peregrina, rischiamo di avere nel dibattito libero una distribuzione dei tempi di parola che attribuirà più spazio a questi piccoli partiti rispetto ai partiti di governo. Ripeto: si tratta di una questione di semplice parità di trattamento.

Messo ai voti, l'emendamento è respinto con 24 voti favorevoli, 54 contrari e 3 astensioni.

La discussione sui singoli articoli è dichiarata chiusa.

Messi ai voti, i singoli articoli e il complesso del disegno di legge scaturito dalla discussione parlamentare sono accolti con 67 voti favorevoli, 7 contrari e 6 astensioni.

8. INIZIATIVA PARLAMENTARE DEL 26 GIUGNO 2008 PRESENTATA NELLA FORMA ELABORATA DA MONICA DUCA WIDMER, MANUELE BERTOLI, JACQUES DUCRY E COFIRMATARI PER LA MODIFICA DELL'ART. 62 DELLA LEGGE SUL GRAN CONSIGLIO E SUI RAPPORTI CON IL CONSIGLIO DI STATO (DISPOSIZIONI LEGALI RELATIVE ALL'IMMUNITÀ PARLAMENTARE)

Rapporto del 1° ottobre 2009

Conclusioni del rapporto della Commissione speciale Costituzione e diritti politici: reiezione dell'iniziativa e accoglimento del controprogetto allegato al rapporto medesimo.

È aperta la discussione.

BIGNASCA A. - Stiamo votando una modifica legislativa inapplicabile ai sensi della recente sentenza riguardante il collega Pagani – oltretutto nemmeno imputato ma semplicemente patrocinatore –, che dimostra come nessun deputato possa essere giudicato, in quanto partecipe della nomina del procuratore pubblico in questione. Siamo insomma di fronte a un conflitto di interesse che riguarda il 99.5% dei deputati e il 100% dei procuratori pubblici. Propongo dunque di rinviare l'iniziativa alla Commissione competente per risolvere questa fondamentale problematica.

Ai sensi dell'art. 75 della legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato, è aperta la discussione sulla proposta di rinvio formulata da Attilio Bignasca.

BERTOLI M. - Non conosco la sentenza che ha condotto alla decisione a cui ha fatto riferimento il collega Bignasca, rilevo tuttavia che nella modifica in oggetto la Magistratura non decide, ma semmai propone, ritenuto che la decisione compete al Gran Consiglio a maggioranza qualificata. Quindi non esiste un conflitto di interessi potenziale tra chi decide e chi è colpito dalla decisione, se non nella misura in cui in quel gremio vi sono anche i compagni di partito della persona interessata dalla richiesta di privazione dell'immunità parlamentare. L'altro problema segnalato dal collega Bignasca è certamente serio, bisognerà leggere a fondo la sentenza, ma credo si ponga in tutt'altri casi, segnatamente nei conflitti di interessi esistenti tra la pratica dell'avvocatura e la carica di parlamentare. Per queste ragioni chiedo che la proposta venga discussa, così come è stata presentata dalla Commissione.

DUCRY J. - Mi associo a quanto detto dal collega Bertoli, ricordando che il Gran Consiglio è certo l'autorità di elezione dei magistrati, ma che non per questo i deputati diventano degli intoccabili non solo nell'ambito dell'attività di parlamentare, relativamente ai reati contro l'onore, ma anche fuori dal Parlamento, per qualsiasi atto contrario al Codice penale o a qualsiasi legge che includa disposizioni penali: se il ragionamento è questo non vale nemmeno la pena di commentarlo.

PAGANI L. - Vorrei tranquillizzare le colleghe e i colleghi, ricordando che fortunatamente non c'è ancora nessuna decisione che sancisce quanto asserito dal collega Bignasca: esiste solo un'istanza di ricusa di tutti i giudici del Tribunale d'appello in un caso in cui fungo da patrocinatore di una parte. Aggiungo e concludo che la questione non riguarda solo i parlamentari avvocati che patrocinano davanti a un'autorità giudiziaria, ma semmai e a maggior ragione tutti i deputati del Gran Consiglio, in quanto ogniqualvolta un deputato dovesse essere parte in una causa occorrerebbe, secondo questa impostazione, nominare un tribunale straordinario o un procuratore straordinario.

BIGNASCA B. - Vorrei correggere quanto detto dal collega Bertoli, le cui osservazioni sono comunque condivisibili, laddove afferma che il magistrato "propone" e il Gran Consiglio "decide": è così per quanto riguarda le affermazioni presumibilmente diffamatorie, ma per tutti gli altri reati contro l'onore l'immunità parlamentare verrebbe abolita senza possibilità di decisione.

PEDRAZZINI A., RELATORE - Tutti i precedenti interventi mi sono sembrati fondati e degni di interesse: di primo acchito non ho potuto dar torto al collega Attilio Bignasca, ma i colleghi Bertoli e Ducry hanno ragione nel dire che se si dovesse entrare in quella logica i deputati sarebbero salvaguardati da ogni cosa, e fatti relativamente recenti ci dimostrano che così non è, in quanto ex colleghi sono stati condannati a seguito di processi, nel corso dei quali l'accusa era sostenuta da una figura comunque scelta da noi parlamentari. Giusto anche quanto detto dal collega Boris Bignasca: se approviamo quanto viene proposto, in futuro dovremo render conto di tutta una serie di reati per i quali oggi vige la protezione dell'immunità. E, aggiungo, lo dovremo fare come tutto il resto dell'umanità.

Messa ai voti, la proposta di rinvio è respinta con 20 voti favorevoli e 51 contrari.

DUCA WIDMER M. - È legittimo chiedersi se ciò che accade attorno a noi ci vede consenzienti. Ed è altrettanto legittimo, anzi addirittura obbligatorio, esprimerci, se riteniamo che quanto accade non ci vede consenzienti. Il mondo politico è per tanti aspetti quel disastro che vedete – e sto parafrasando un noto fisico – non tanto per i guai combinati dai malfattori, ma per l'inerzia di chi dissente, ma si limita ad osservare. È con questo spirito che è nato questo atto parlamentare. In effetti, nel nostro Cantone non vi è responsabilità penale e civile del deputato per le espressioni da lui usate durante le deliberazioni del Gran Consiglio, delle sue Commissioni e negli atti parlamentari. Tre sono i principi sui quali si basa questa norma: l'immunità non si limita alla sola responsabilità penale dei deputati, ma si estende anche a quella civile; l'immunità parlamentare è di un solo tipo, assoluta, non può essere tolta, a differenza di quanto capita ad esempio a livello federale; l'immunità parlamentare è assoluta, ma non illimitata, essendo concessa solo per le espressioni utilizzate nell'ambito parlamentare in senso stretto e non in altri contesti. Diversi sono però gli abusi: ingiurie, diffamazioni, magari del tutto gratuite, pur rimanendo fortunatamente poco numerose, non sono più rarissime nei gremi del Parlamento. È dunque necessario dissentire e reagire di fronte a questo modo di agire: da qui la decisione, con i colleghi Bertoli e Ducry, di inoltrare questa iniziativa parlamentare, datata 2008.

Nel 2001 era stata presentata un'iniziativa parlamentare per reprimere questi abusi, con l'introduzione dell'immunità relativa e sanzioni più adeguate. Il Gran Consiglio aveva però rinunciato a questa opzione, preferendo inasprire i provvedimenti disciplinari in caso di abuso. Oggi è il Presidente del Gran Consiglio che deve richiamare all'ordine il deputato che abusa dell'immunità parlamentare. Se il richiamo non basta, il Presidente gli toglie la parola oppure stralcia il documento con cui viene commesso l'abuso o cancella eventuali espressioni sconvenienti. Se il deputato persiste, le sanzioni possono essere l'ammonimento o l'esclusione dal dibattito per il resto della seduta, con privazione dell'indennità. È con amarezza però che abbiamo potuto notare che queste sanzioni sono chiaramente insufficienti.

L'onore e la reputazione sono beni giuridici sacrosanti, contemplati sia dal diritto penale sia da quello civile. Nell'interesse della massima libertà del dibattito è inaccettabile che, in nome di principi democratici del libero dibattito delle opinioni, si permetta di fare uso deliberato e sconsiderato dell'immunità. Col senno di poi, purtroppo, il togliere il titolo di onorevole ai deputati nel 2000 si è dimostrato sensato. In alcune circostanze i deputati si sono espressi con esternazioni calunniose, diffamatorie, ingiuriose e ciò senza che vi sia stata la possibilità di intervenire. Sarebbe il colmo doversi rivolgere a queste persone chiamandole "onorevoli". Peccato però che per colpa di pochi tutti debbano soffrire, come l'immagine stessa delle istituzioni. Col nostro atto parlamentare non vogliamo certamente che si faccia di tuttata l'erba un fascio, ma pretendiamo che chi abusa dell'immunità possa essere sanzionato; vogliamo poter dimostrare che la maggior parte dei deputati rispetta le regole del gioco democratico e sono solo eccezioni coloro che lo fanno, anche se poi proprio a chi sgarra viene di regola data più visibilità.

Il dibattito delle idee e delle opinioni deve poter continuare a svilupparsi il più liberamente possibile, senza timore alcuno di incorrere in sanzioni, ma non può costituire una scusa e un'occasione per creare privilegi generalizzati. L'immunità parlamentare deve rimanere una regolamentazione d'eccezione, finalizzata a preservare un lavoro politico di qualità e non un privilegio del quale è possibile abusare. Sì, quindi, all'immunità parlamentare limitata all'ipotesi di un'espressione diffamatoria e no all'immunità assoluta, che riguarda pure i reati di calunnia e ingiuria. Ringrazio la Commissione e il collega Alex Pedrazzini per l'approfondimento del tema e per l'elaborazione del disegno di legge proposto, che rispecchia quanto richiesto nell'atto parlamentare. Ringrazio il consulente giuridico Albertini e il Segretario generale Schnyder perché già nell'elaborazione del nostro atto parlamentare, complesso dal punto di vista giuridico, ci sono stati di grande sostegno. Invito le colleghe e i colleghi a voler sostenere le conclusioni del rapporto commissionale e a respingere l'emendamento proposto dalla Lega, che rischia di portare a una norma inapplicabile e di riportarci allo status quo.

DUCRY J. - Mi associo a quanto detto dalla collega Duca Widmer e vorrei aggiungere alcune considerazioni legate non solo agli emendamenti proposti, ma in particolare volte a motivare la scelta di togliere la calunnia, l'ingiuria dai reati non perseguibili in base all'immunità assoluta.

Innanzitutto, anche in virtù dei nuovi mezzi di comunicazione, spesso poco interessati all'approfondimento e all'analisi, la comunicazione appunto dell'attività parlamentare, dei dibattiti e degli atti, è divenuta particolarmente sensibile. E a volte per liberarsi di un falso giudizio, di una calunnia – reato intenzionale – di un'ingiuria o di una diffamazione non basta necessariamente la condanna a un decreto d'accusa dell'autore o degli autori di tali

reati, e c'è il rischio che l'opinione pubblica permanga con un'idea sbagliata del pensiero e delle opinioni di chi ha subito ingiustamente atti di questo tipo.

Perché proponiamo di lasciare la diffamazione, che consente alla persona che credeva in buona fede che ciò che ha espresso corrispondesse a verità di essere assolta? Tutti e tre i reati sono su querela di parte e con il sistema che proponiamo il Ministero pubblico, unica autorità che può esprimere un pre-giudizio equo, ha diritto di chiedere al Parlamento di togliere l'immunità a tale o tal altro collega. Se il Ministero pubblico dovesse ritenere che una querela è manifestamente infondata, redigerà il non luogo e il querelante e il querelato riceveranno la decisione di non procedere. Questa è la motivazione che dovrebbe convincere a mantenere l'immunità parlamentare, perché la diffamazione potrebbe essere un reato commesso in buona fede, mentre a toglierla per quanto riguarda l'ingiuria e la calunnia.

L'intenzione è dunque quella di responsabilizzare i deputati, facendo in modo che coloro che ci hanno eletto capiscano che anche i parlamentari, nell'ambito della loro attività, sono punibili come tutti gli altri. Si tratta di una questione di parità di trattamento, a maggior ragione nei confronti di chi, perlomeno per quattro anni, è chiamato a decidere le leggi per gli altri. Per fare politica non è necessario inventare accuse, leggere o pesanti, contrarie al vero: è necessario invece basarsi sulla verità, affinché i cittadini possano avere i giusti elementi per giudicare la nostra attività.

BERTOLI M. - Il dibattito politico è un confronto di idee e, in questo senso, a contrapporsi dovrebbero appunto essere le argomentazioni a sostegno o contro una proposta politica, purtroppo però, sempre più spesso, fa capolino, in maniera anche vistosa, la tendenza alla delegittimazione personale, per cui le persone non sono più contrastate per quello che sostengono, ma per la loro stessa persona. Tutto questo non fa bene né alla politica, né al dibattito, né, in fin dei conti, alla democrazia. Tutto ciò cosa c'entra con l'immunità? C'entra perché la delegittimazione personale è proprio il contenuto primo dell'ingiuria, della calunnia, di quei reati, cioè, che attaccano la persona e non le idee, mettendo alla berlina l'avversario politico, indicandolo come indegno o incapace.

Nel 2001 proposi una modifica dell'immunità, portandola da assoluta a relativa, ma il Gran Consiglio si oppose, ritenendo che una buona pacca sulle spalle e una piccola reprimenda fosse sufficiente. Così non è stato, e oggi si arriva a questa proposta, senz'altro benvenuta, appoggiata da una larga sottoscrizione. Spero che le conseguenze si faranno sentire, soprattutto per quanto riguarda la qualità del dibattito, ritornando al confronto delle idee e mettendo fuori gioco il meccanismo del colpire l'avversario politico per quello che è e non per quello che dice o propone.

Mi pronuncerò in seguito sugli emendamenti, ma preciso sin d'ora che la possibilità di rinunciare all'immunità sia una norma di buon senso, che può permettere di evitare voti e dibattiti inutili, mentre l'altro emendamento mi vede contrario, a fronte di una proposta commissionale che valuto positivamente.

BIGNASCA B., INTERVENTO A NOME DEL GRUPPO LEGA - Secondo il Vangelo di Matteo: «Gesù parlò alle turpe e ai suoi discepoli, dicendo: "Ma guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché divorate le case delle vedove, e per apparenza fate lunghe orazioni (...)"» (Matteo, capitolo 23:14). Dal che si deduce che se Gesù fosse un parlamentare di questo Gran Consiglio, con la legge che volete introdurre, sarebbe condannabile per ingiuria: l'accusa di essere ipocriti non è comunque da prendere alla leggera, così come quella di

essere ladri, di essere indegni della propria carica, eccetera che si ritrovano altrove nei Vangeli. Eppure qui qualcuno vorrebbe condannare Gesù. Altri parlano di separazione dei poteri, ma proprio in virtù di questo principio non vogliamo che la Magistratura venga usata per delle ripicche tra un deputato e un altro: se scappa un improprio di troppo, non dobbiamo cominciare delle beghe che durano anni, soprattutto perché la Magistratura, come spesso e volentieri si dice, ha molto da fare, ha cose più importanti da fare che non risolvere contenziosi tra persone adulte e vaccinate.

Uno Stato democratico non può e non deve mettere il bavaglio a nessuno ed è giusto quindi che i membri dei Parlamenti cantonali godano dell'immunità parlamentare. Il Parlamento è il luogo di dibattito delle idee e delle opinioni, che possono così svilupparsi il più liberamente possibile, senza timore alcuno di dover incorrere in sanzioni. In base all'art. 247 del Codice penale si riconosce ai Cantoni il diritto di emanare disposizioni che tolgono o limitano la responsabilità penale dei membri delle loro autorità legislative, per le espressioni usate durante le deliberazioni. Tutto ciò è detto dal Codice penale svizzero, che non ha scritto la Lega, né il collega Pantani, ma le autorità federali. E mi riferisco al collega Pantani, perché è evidente che questa modifica di legge è fatta non ad personam ma contra personam, e bisognerebbe avere il coraggio di dirlo una buona volta. Ma nel testo stesso dell'iniziativa si afferma, ad esempio, che l'immunità parlamentare è la concessione di un privilegio finalizzata a preservare un lavoro politico di qualità al servizio del cittadino.

Cosa proponiamo quindi, visto che l'entrata in materia è purtroppo praticamente scontata? Proponiamo di mantenere la protezione giuridica verso tutti i tipi di reati, di mantenere l'immunità per quanto riguarda i procedimenti civili, di votare infine sull'immunità parlamentare a maggioranza qualificata e con voto palese. Non si vede perché quando chiediamo di votare con voto segreto sulle naturalizzazioni non va bene, mentre risulta corretto votare con voto segreto sulla possibilità di far perseguire un proprio collega. Concludo con una citazione dal discorso del presidente della Repubblica italiana, Giorgio Napolitano, in occasione del ventennale della caduta del Muro di Berlino: *«La caduta del Muro di Berlino segnò uno spartiacque nella storia europea e mondiale del XX secolo, come già un'altra tappa aveva segnato, il 9 maggio 1945 la caduta di Berlino. Si aprì allora in Germania Est, ma il cambiamento era già cominciato in Polonia, la strada per l'affermazione di diritti di libertà che erano già stati sanciti nelle Carte costituzionali approvate dopo la fine della seconda guerra mondiale, diritti di libertà da preservare e far vivere in Italia e ovunque»*. Parliamo di libertà di espressione soprattutto in un gremio, come quello del Gran Consiglio, dove vengono prese decisioni importanti e dove sono rappresentate delle persone scelte dal popolo per difendere i propri interessi.

CHIESA M., INTERVENTO A NOME DEL GRUPPO UDC - L'immunità è privilegio dei furbi o garanzia di libertà? A mio parere la risposta a questa domanda dipende dal modo in cui ognuno di noi interpreta il ruolo di deputato. Essa è infatti per sua natura garanzia di libertà, ci permette di non temere le conseguenze del nostro agire parlamentare, di dirci, in buona sostanza, le cose in faccia, anche quelle più antipatiche, senza temere di incorrere in sanzioni di ordine civile e penale. L'immunità diventa invece privilegio dei prepotenti quando il parlamentare si allontana dalle regole dettate dalla buona educazione, dal rispetto, e soprattutto dall'interesse pubblico. In questi casi nascondersi dietro l'immunità rappresenta non solo un atto irresponsabile, ma soprattutto di codardia. In altri Paesi abbiamo poi potuto constatare come questa sia ormai scaduta a mero strumento di lotta

politica tra parti avverse, cosa che per il bene della nostra piccola Repubblica dobbiamo imperativamente evitare.

Il mio gruppo è dunque favorevole a questa modifica di legge ed è fermamente convinto che alla stessa si possa aggiungere l'opportunità, per ora non contemplata nel testo, di rinunciare volontariamente all'immunità parlamentare. Al di là della garanzia di libertà, nobile principio, riteniamo infatti che la nostra carica, concessaci dal popolo, e i benefici che ne conseguono, meritino la più alta espressione del nostro rispetto e onestà. La prima motivazione a supporto è dunque di ordine etico. Siamo infatti convinti che molti di noi, se non tutti, avendo a cuore la propria dignità e la dignità del proprio ruolo, sarebbero disposti a sottomettersi spontaneamente al giudizio della Magistratura, evitando la gogna di una votazione, magari a scrutinio segreto, screditante sia a livello personale che parlamentare. La seconda motivazione è di ordine giuridico. La possibilità di rinunciare volontariamente all'immunità parlamentare permetterebbe per propria decisione di non sfuggire al confronto, evitando che agli occhi dei nostri concittadini l'immunità appaia come un privilegio per furbi. La rinuncia permetterebbe allora di dimostrare la volontà di far chiarezza del deputato e la sua buona fede in un confronto ad armi pari con la parte che si dovesse ritenere lesa. Infine la terza motivazione è di ordine politico. Riteniamo infatti che l'assunzione di responsabilità volontaria da parte del parlamentare eviterebbe una pericolosa esacerbazione dei conflitti personali e partitici, dinamiche che, in maniera del tutto naturale, rischierebbero di sfociare in dure quanto sterili polemiche, che nulla avrebbero a che fare con l'interesse pubblico, ma si rifanno piuttosto a logiche di solidarietà personale e strumentalizzazione partitica. In questo ambito, i quotidiani accadimenti nella vicina Italia devono farci riflettere: non vogliamo e non dobbiamo arrivare a tanto.

Detto ciò il gruppo UDC propone l'introduzione di un cpv. 4, da aggiungersi all'art. 63 della legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato, del seguente tenore: «*un deputato può rinunciare volontariamente all'immunità parlamentare*». Termino portando l'adesione del mio gruppo al rapporto della Commissione della legislazione, augurandomi che l'emendamento proposto possa a sua volta trovare l'adesione del Parlamento.

GYSIN G., INTERVENTO A NOME DEI VERDI - Con il mio intervento porto l'adesione della maggioranza del mio quasi gruppo al rapporto del collega Alex Pedrazzini. La libertà di parola è un diritto molto importante da difendere e preservare ed è un concetto basilare e irrinunciabile da difendere nelle moderne democrazie liberali. Questo non significa tuttavia che debba essere una libertà totale. Limitazioni sono sancite in Svizzera per particolari forme di espressione, come l'incitamento all'odio razziale. Altre limitazioni sono atte a garantire la protezione della reputazione e dell'onore. È giusto e opportuno limitare la libertà di parola, e quindi punire le contravvenzioni a questo principio, ovunque ciò si renda necessario per proteggere i diritti superiori di terzi. L'immunità parlamentare ci svincola da tali limiti nella nostra funzione di parlamentare. Questo per garantirci la necessaria tranquillità per esprimere fatti ed opinioni senza timore di incorrere in continue denunce. Anche questo è un principio condivisibile perché ci protegge, nell'esercizio del nostro mandato di rappresentanti del popolo, da limiti che potrebbero minare la qualità del lavoro parlamentare.

La nostra immunità parlamentare è quindi giusta e importante, ma è almeno altrettanto importante che non se ne abusi. Essa deve essere utilizzata e invocata solo nella misura in cui si rende necessaria per garantire il funzionamento ottimale dell'attività legislativa. Qualsiasi utilizzo che non ottemperi a queste condizioni è arbitrario e svuota

completamente l'immunità del senso per cui è stata istituita. È nell'interesse della democrazia, e quindi dei cittadini, che i parlamentari si sentano liberi nel loro operato, non è però nell'interesse di nessuno che in questo Parlamento si approfitti dell'immunità per calunniare e ingiuriare. Il sistema attuale, che lascia al Presidente il compito di intervenire quando lo reputa necessario, ha purtroppo mostrato i propri limiti. Troppo spesso negli ultimi tempi da questo pulpito si è abusato dell'immunità parlamentare. L'iniziativa in discussione permette di correggere questa tendenza, ripristinando in parte le responsabilità legali di quanto viene affermato nell'ambito dei lavori parlamentari. Si tratta di una correzione opportuna che tiene conto dell'evoluzione dei mezzi di informazione, come delle abitudini e dello stile, o meglio della mancanza di stile, di far politica.

Non voglio dilungarmi oltre nello spiegare i motivi del nostro appoggio all'iniziativa e al rapporto commissionale, sottolineo però ancora che non si chiede di togliere completamente l'immunità parlamentare, ma di passare da quella assoluta a quella relativa. Il filosofo Kierkegaard disse che la gente esige la libertà di parola per compensare la libertà di pensiero, da cui al contrario rifugge: insomma si pensi e rifletta di più e si parli un po' di meno, soprattutto quando la facilità e la rapidità di parola vanno a scapito della sua qualità e veridicità, una regola che dovrebbe valere anche in questo Gran Consiglio.

SAVOIA S. - A smentire le supposizioni secondo cui nel quasi gruppo dei Verdi regni un clima militaresco, eccomi qua a sostenere una posizione di minoranza nella minoranza. Qualcuno diceva: *«non approvo ciò che dici, ma difenderò fino alla morte il tuo diritto di dirlo»*. E se, contrariamente a quanto si pensa comunemente questa frase non è mai stata pronunciata da Voltaire, ma da una signora di nome Evelyn Beatrice Hall, biografa del filosofo, è pur sempre un concetto che rispecchia piuttosto bene le mie convinzioni. Dico quindi subito che sono contrario a qualsiasi diminuzione dell'immunità parlamentare. Sono una persona che risponde sempre di quello che dice, sono, insieme ad altri, tra i politici più insultati del Cantone su tutti i blog – se cammino sulle acque il minimo che scrivono è che non sono capace di nuotare –, e devo subire tutti questi insulti in forma anonima. Questo tipo di pressione pesa costantemente sulle nostre teste – è giusto, nessuno ci ha detto di diventare dei politici, non ce l'ha detto il dottore di metterci sotto i riflettori dell'opinione pubblica –, ma attiro l'attenzione sulla difficoltà di difendersi da questi attacchi; si provi ad intervenire in un dibattito su un blog oppure a far ragionare un giornalista e si vedrà quali risultati ne sortiranno.

Eppure si afferma che i politici non devono insultare. Allora dico subito che quella dell'insulto è un'arte molto antica, praticata da personaggi molto importanti. È noto a tutti il breve scambio di battute tra Lady Ashton e Winston Churchill, la quale si rivolse al secondo dicendo: "se fossi sua moglie le avvelenerei il caffè", per sentirsi rispondere che se fosse stato suo marito lo avrebbe immediatamente bevuto. Un deputato americano della fine del XIX secolo disse, rivolgendosi a due suoi colleghi avversari che questi non avrebbero mai potuto aprire le loro bocche senza involontariamente provocare una diminuzione del sapere umano. Mae West disse di un amante che sua madre avrebbe dovuto buttarlo via e tenersi la cicogna. Sempre Churchill a proposito di Clement Attlee, un noto politico inglese, disse: *«è un uomo modesto che ha molto di cui essere modesto»*. Ecco, questi sono tutti insulti, sia pure espressi in forma molto elegante: fanno parte del dibattito e dell'agone politico. Oggi siamo ormai incapaci di affrontare questo tipo di risposte e ogni volta che c'è un problema ricorriamo alla Polizia o alla Magistratura.

Sono a favore del mantenimento completo dell'immunità parlamentare. Costituiamo un Parlamento di milizia, quindi siamo ancora più esposti a pressioni di ogni tipo, e non vedo perché dovremmo autoridurci la possibilità di dire almeno in questa sede ciò che vogliamo senza incorrere nel pericolo di essere giudicati per quanto abbiamo detto, tanto più che l'immunità è limitata all'esercizio delle nostre funzioni e che gli abusi sono molto limitati, tanto limitati da far sembrare questo provvedimento un provvedimento ad hoc, indirizzato ad una parte precisa del Parlamento. Occorre poi sottolineare la controproduttività della misura: un deputato che si vede sospesa la propria immunità parlamentare diventa ipso facto un martire della libertà di espressione e la sua parte politica se ne avvantaggia. Difendo insomma il mio diritto, e quello dei miei colleghi, di dire cose disdicevoli, di ascoltarle e di confutarle con la forza degli argomenti e non ricorrendo alla Magistratura.

PEDRAZZINI A., RELATORE - Potrei rivolgermi, e non voglio farlo, a uno qualsiasi dei presenti a suon di impropri e epiteti insultati, ma anche se lo facessi non potrei che chiedere la parola, rispondere per le rime, e aumentare, certamente vergognandomene a posteriori, il tasso di volgarità. Ciò che però è più preoccupante è che, e mi riferisco a quanto detto dal collega Savoia, in quanto deputato potrei rivolgere gli stessi insulti a una persona non facente parte del Gran Consiglio e anche a persone scomparse, senza incorrere in alcuna sanzione. Per illustrare, al di là degli aspetti giuridici già evocati in precedenza, i rischi di un'immunità assoluta proporrò alcuni esempi.

Primo esempio. Interrogazione del deputato immaginario Lorenzo Affreschi: *«Perché il Governo ha designato come presidente della commissione aiuto alle vittime un personaggio squallido come il signor tal dei tali, che ha ottenuto il suo dottorato in diritto corrompendo i professori? Egli ha pesanti precedenti penali all'estero, difetto certamente di un'educazione non esemplare visto che è figlio di padre sconosciuto e di una madre che ha guadagnato soldi stando più spesso sdraiata che in posizione eretta»*. Il deputato Affreschi accusa pubblicamente una persona di condotta disonorevole e di altri fatti che noccono alla sua reputazione, sapendo di dire cosa non vera. È un calunniatore ai sensi dell'art. 174 del Codice penale, ma se ne frega perché, essendo parlamentare, gode dell'immunità: alla vittima, visto che per parte sua non può alzarsi in piedi in Parlamento per difendersi, non restano che gli occhi per piangere.

Secondo esempio. Mozione sessualità e religione: *«Tutti conoscono gli exploit del Papa con Brigitte Bardot e non solo, ma almeno questo accadeva tra adulti: diversa la situazione se le vittime sono minorenni. Non ritiene dunque il Governo di dover invitare la popolazione a non più inviare i bambini a catechismo, perché i preti sono – è cosa nota – tutti pedofili?»*. Così facendo offendo in modo abietto le convinzioni altrui in materia di credenza religiosa – art. 261 del Codice penale –, ma me ne frego, perché sono parlamentare.

Terzo esempio. Nel rapporto di maggioranza sul diritto di voto agli stranieri viene scritto che "gli slavi sono tutte persone di merda". Si tratta di una palese violazione dell'art. 261 bis, per cui è condannabile qualsiasi energumeno di un qualsiasi bar sport incorso poi in una rissa, ma dalla quale è tutelato il nostro deputato immaginario.

Ultimo esempio. In un qualsiasi atto parlamentare trovo scritto che né ebrei né zingari sono stati sterminati sistematicamente durante la II guerra mondiale, che nessun ordine scritto è stato ritrovato che andasse in questo senso, che Auschwitz faceva in realtà parte di un complesso industriale gestito a distanza da un simpatico signore con i baffetti, che, infine, la principale causa del decesso fu un'epidemia di tifo. Si tratta di un disconoscimento e di una minimizzazione grossolana del genocidio che viola l'art. 261 bis

del Codice penale, del quale però il deputato redattore di quell'atto può tranquillamente fregarsene in quanto gode dell'immunità parlamentare.

Sono sicuro che nessuno dei presenti è disposto a dire che questa sia una buona formula e una buona pratica. È vero che togliendo l'immunità assoluta c'è il rischio che al macero con lei finiscano anche dei principi sani, con la conseguenza di imbavagliare il Parlamento. Tuttavia, attenzione: pur approvando quanto proposto, potremo continuare ad esprimerci liberamente, potremo incolpare o rendere sospetta una persona di condotta disonorevole. Semplicemente, a quel momento, su proposta della Procura, verrà chiesto al Gran Consiglio se intende togliere l'immunità al deputato interessato e, se 46 parlamentari voteranno favorevolmente, il tale non verrà ghigliottinato in Piazza della Foca, ma risponderà alla Magistratura, come tutto il resto dell'umanità. Tutto qua.

Concludo con alcune valutazioni a titolo personale in merito agli emendamenti. Non vedo controindicazione alcuna a che si approvi la proposta dell'UDC. Per quanto concerne invece le tre proposte della Lega, mi sembra innanzitutto logico che chi è chiamato a rispondere penalmente lo sia anche sul piano civile; una maggioranza qualificata renderebbe poi la presa di decisione non agevole, ritenuto anche che 46 voti a favore siano comunque una cifra significativa; infine, in ordine al voto palese, che andrebbe introdotto a tutela di una libera determinazione, come quello segreto per quanto riguarda le naturalizzazioni, è bene attenersi a un parallelismo con il voto sulla concessione della grazia, anch'esso segreto, assai più simile del primo a una determinazione sulla sospensione dell'immunità parlamentare.

POGGI D. - Voterò contro questo provvedimento, che ritengo inutile, non affatto prioritario nell'economia dei problemi del Cantone, contra personam e ipocrita.

ARIGONI S. - Anche se non nego qualche disagio per una votazione che avverrà a scrutinio segreto, approverò le conclusioni del rapporto commissionale, ma soprattutto l'emendamento presentato dall'UDC.

La discussione è dichiarata chiusa.

Messa ai voti, l'entrata in materia è accolta con 59 voti favorevoli, 17 contrari e 3 astensioni.

È aperta la discussione sui singoli articoli del disegno di legge annesso rapporto commissionale.

Sono menzionati a verbale solo gli articoli oggetto di discussione o di proposte di modifica.

Articolo 62

- Emendamento del gruppo LEGA (cpv. 1-4)

¹*Contro un deputato non può essere promosso alcun procedimento penale per le espressioni ~~presumibilmente diffamatorie~~ da lui usate durante le deliberazioni del Gran Consiglio, delle sue Commissioni, nei rapporti commissionali e negli atti parlamentari, se non con l'autorizzazione del Gran Consiglio.*

²***Non vi è responsabilità civile del deputato per le espressioni da lui usate durante le deliberazioni del Gran Consiglio, delle sue Commissioni e negli atti parlamentari.***

³*(la proposta di cpv. 2, invariato).*

⁴*La decisione di togliere l'immunità parlamentare deve avvenire a maggioranza **di 2/3. (subordinatamente, a maggioranza assoluta, ma con voto palese).***

- Emendamento del gruppo UDC (cpv. 4 nuovo)

⁴***Un deputato può rinunciare volontariamente all'immunità parlamentare***

GOBBI N. - Intervengo per presentare i contenuti della nostra proposta di emendamento, incominciando con il rilevare che l'iniziativa si presenta come una limitazione chiara della libertà del parlamentare di potersi esprimere liberamente. Per questo abbiamo proposto in primo luogo di eliminare la formula "presumibilmente diffamatorio", il cui significato resta assai vago. In secondo luogo, abbiamo ritenuto che dovesse essere eliminata la responsabilità civile, per limitarsi solo alle conseguenze penali. E infine abbiamo introdotto un aumento del numero dei voti necessari per poter togliere l'immunità parlamentare. A nostro modo di vedere le modifiche che sottoponiamo al vaglio del Gran Consiglio vanno nella direzione di rafforzare lo spirito alla base dell'immunità parlamentare, e ricordo che da quando esiste la Lega dei ticinesi, quindi da vent'anni, non è mai successo che si sia dovuto ricorrere a misure limitative della libertà d'espressione. Di conseguenza non vediamo alcuna ragione per modificare la legislazione attuale, alzando la soglia di tolleranza, per far fronte a situazioni che non si sono mai verificate e confido non si verificheranno mai.

DUCRY J. - Interessante il vittimismo dei colleghi leghisti, da Boris Bignasca a Norman Gobbi a Donatello Poggi, anche a fronte del mutismo del presunto diretto interessato che non è intervenuto, per una sua scelta anche apprezzabile. Tuttavia non si tratta, lo ribadisco, di un provvedimento ad hoc: semplicemente, la libertà d'espressione non è, né può essere, la libertà di ingiuriare, e non capisco perché i rappresentanti di un partito che si definisce vicino al popolo minuto vogliano erigersi a classe di intoccabili dal punto di vista penale.

A proposito delle accuse e delle calunnie lanciate da alcuni blogger all'indirizzo del collega Savoia, voglio dire che tanto anonimi non sono, visto che alcuni li conosciamo, ed è molto

interessante vedere come anche in quell'ambito per sfuggire alle proprie responsabilità ci si mascheri dietro pseudonimi. Anche queste persone, calvi inclusi, dovrebbero darsi una lavata di capo e assumersi fino in fondo le proprie responsabilità.

In ordine alla causa civile, come indicato dal collega Pedrazzini, se vi è una condanna penale, e la persona si ritiene lesa nel proprio onore e/o ha subito danni materiali, è giusto che abbia il diritto di chiedere equo risarcimento anche civile.

Infine: l'emendamento dell'UDC è da accogliere, in quanto può facilitare la procedura, evitando che il Parlamento debba necessariamente chinarsi sui destini penali di un collega.

SAVOIA S. - Vorrei respingere un'equazione strisciante emersa nel corso del dibattito, secondo cui chi si oppone alla limitazione dell'immunità parlamentare sotto sotto è una persona che non vuole affrontare le proprie responsabilità oppure è un mezzo delinquente: al contrario, ritengo che bisogna affrontare le proprie responsabilità e non bisogna dire nessuna delle brutte cose evocate dal collega Pedrazzini, ma ciò non implica l'essere favorevole a mettere almeno parzialmente un bavaglio ai colleghi parlamentari. Rivendico il diritto di avere questa opinione senza essere sottilmente tacciato di appartenere alla tribù di coloro che non si assumono le proprie responsabilità.

Sulla questione della maggioranza qualificata, ritengo che non bisogna nascondersi dietro un dito. L'iniziativa è nata in un preciso contesto ed è palesemente indirizzata verso una determinata parte politica. Questo è al tempo stesso ingiusto e politicamente stupido: ingiusto per ovvi motivi e politicamente stupido perché si finisce per fare un favore a quella stessa parte politica. Infine ritengo sia giusto avere una maggioranza qualificata, perché si tratterà sempre e comunque di un voto politico e i partiti che avessero dei reprobri nelle proprie fila e appartenessero a delle minoranze avrebbero molte più probabilità di vedere il reprobato consegnato al braccio secolare piuttosto che se lo stesso reprobato dovesse appartenere a un partito di maggioranza relativa. Per questi motivi voterò l'emendamento in questione.

BIGNASCA B. - Non c'è che dire alcuni nostri avversari si sono dimostrati degli ottimi pubblicitari e hanno saputo vendere al meglio le proprie tesi. Si è definito lo status quo come un regime di immunità assoluta, che ci avrebbe consentito perfino di uccidere una persona senza incorrere in alcuna sanzione, quando invece si tratta di una garanzia di insindacabilità delle affermazioni fatte nell'esercizio delle proprie funzioni. Mentre si è definita la proposta in discussione come un semplice passaggio a un'immunità relativa, quando invece il disegno di legge è né più né meno un'abolizione quasi completa dell'immunità parlamentare, rimanendo unicamente la formula di tutela "per le espressioni presumibilmente diffamatorie" – e qui qualcuno mi dovrebbe spiegare chi deciderà quali siano queste espressioni "presumibilmente diffamatorie". La verità è che tra la paventata immunità assoluta e l'abolizione pressoché completa della immunità parlamentare c'è una via di mezzo: l'emendamento al cpv. 1 presentato dalla Lega, che prevede un'immunità, questa sì, relativa, la quale può essere tolta con decisione del Parlamento. Ripeto tuttavia che lo status quo funziona, tanto che i provvedimenti previsti non sono mai stati applicati. Ciò significa che non si è mai trasceso, come invece vorrebbe far credere il collega Alex Pedrazzini. Saremmo poi l'unico Parlamento di una democrazia occidentale a non avere l'istituto dell'immunità parlamentare. Quindi vi invito a non approvare questo bavaglio e ad approvare la soluzione di compromesso contenuta nel nostro emendamento.

DUCA WIDMER M. - Contrariamente a quanto sostenuto dal collega che mi ha preceduto, è il disegno di legge in discussione a essere il risultato di un esercizio di equilibrio e di ricerca del compromesso, come lo era stato del resto già l'iniziativa, basata anche sulle risultanze del 44° incontro degli Uffici presidenziali dei Gran Consigli romandi, di Berna e del Ticino, presente anche il Canton Grigioni, nell'ambito del quale abbiamo avuto modo di verificare, d'altro canto, che è il Ticino in realtà a costituire l'eccezione in senso di un eccesso di garanzie. Per cui mi dichiaro contraria agli emendamenti proposti all'art. 62 da parte della Lega, nella misura in cui destabilizzerebbero un impianto visto e rivisto, proprio perché delicato, affossando totalmente la limitazione dell'immunità parlamentare, ad immagine di quanto previsto negli altri Cantoni.

PANTANI R. - Mi ero ripromesso di non intervenire, perché non ho mai considerato quello in oggetto un provvedimento ad personam e ho condiviso le conclusioni del rapporto commissionale che ho firmato senza alcuna riserva. Tuttavia essendo stato nominato più volte voglio semplicemente precisare che per quanto mi riguarda ho sempre pagato di persona per gli errori, se di errori si tratta, che ho commesso, a differenza magari di altri colleghi, rimasti impuniti per reati del resto più gravi di quelli di opinione che mi hanno interessato. Quindi, ribadisco: che ci sia oppure no l'immunità parlamentare, continuerò a dire ciò che ritengo più opportuno nei modi e nei luoghi che riterrò più opportuni.

BERTOLI M. - Preciso all'indirizzo del collega Boris Bignasca che le espressioni o gli atti "presumibilmente diffamatori" sono in primo luogo quelli non ingiuriosi e calunniatori, dal canto loro non coperti dall'immunità, e sono poi quelli che verranno definiti tali solo dopo un procedimento che libererà il campo dalla presunzione di innocenza, giustamente prevista e doverosamente da rispettare. Chi deciderà su questa materia è il Ministero pubblico, il quale, su denuncia, valuta l'esistenza o meno dell'ipotesi di reato e quindi eventualmente chiederà che l'immunità venga tolta, salva l'approvazione dell'emendamento UDC, che prevede la rinuncia volontaria. Nessuno si augura di essere chiamato a discutere di una tale decisione ed è proprio per questo che è utile introdurre la rinuncia volontaria, in modo che chi voglia pagare di tasca propria, come il profeta incompreso Rodolfo Pantani, possa farlo.

POGGI D. - Gli esempi portati dal collega Alex Pedrazzini riguardano casi estremi e sono poco appropriati alla nostra discussione. Mentre respingo al mittente le accuse di vittimismo espresse dal collega Ducry. Quanto al fatto che vi siano deputati che non si assumono le loro responsabilità e che svolgono poi attività di blogger in modo anonimo, invito a fare nome e cognome, perché non è il mio caso, se questa era l'insinuazione, visto anche che con il collega Savoia credo di essere uno dei politici più insultati sui blog.

PEDRAZZINI A., RELATORE - È una delle prime volte che apprezzo un intervento del collega Pantani, nella misura in cui, avendo sostenuto di sottoscrivere il rapporto ha perlomeno smentito la tesi di chi voleva il provvedimento come una misura contra personam. D'altro canto, è già stato spiegato perché non possa essere eliminata la formula "presumibilmente diffamatori" come invece insiste a chiedere il collega Norman Gobbi: perché è l'unico reato specifico per il quale ci si può ancora avvalere dell'immunità,

e se viene tolto ci si ritrova al punto di partenza. Infine, la maggioranza qualificata – mi rivolgo al collega Savoia – è prevista dal rapporto commissionale, laddove si specifica che ci devono essere 46 voti favorevoli e non la semplice maggioranza dei presenti. Per quanto riguarda invece gli esempi citati, che apparentemente hanno sconvolto più di un deputato, mi sono limitato ad immaginare, sulla scorta di quanto previsto dal Codice penale, alcuni casi, certamente estremi, ma che oggi sarebbero, piaccia o non piaccia, coperti dall'immunità.

Messo ai voti, l'emendamento al cpv. 1 presentato dalla Lega è respinto con 19 voti favorevoli, 55 contrari e 6 astensioni.

Messo ai voti, l'emendamento al cpv. 2 presentato dalla Lega è respinto con 21 voti favorevoli, 52 contrari e 8 astensioni.

Messo ai voti, l'emendamento al cpv. 4 presentato dalla Lega è respinto con 20 voti favorevoli, 54 contrari e 4 astensioni.

Messo ai voti, l'emendamento al cpv. 4 (nuovo) presentato dall'UDC è accolto con 78 voti favorevoli e 2 contrari.

La discussione sui singoli articoli è dichiarata chiusa.

Messi ai voti, i singoli articoli e il complesso del disegno di legge scaturito dalla discussione parlamentare sono accolti con 55 voti favorevoli, 18 contrari e 3 astensioni.

9. CHIUSURA DELLA SEDUTA E RINVIO

Alle ore 17:00 la seduta è tolta e il Gran Consiglio è riconvocato in seduta serale.

Per il Gran Consiglio:

Il Presidente, Riccardo Calastri

Il Segretario generale, Rodolfo Schnyder

PRESENTAZIONE DI ATTI PARLAMENTARI

INIZIATIVA PARLAMENTARE

presentata nella forma generica da Angelo Paparelli per una nuova legge sulle perequazione finanziaria interregionale

del 25 gennaio 2010

Il prevedibile impasse che la proposta governativa di una insoddisfacente revisione della "Legge sulla perequazione intercomunale" ha di fatto causato, a seguito della chiara esposizione delle legittime rivendicazioni che il Municipio di Lugano ha espresso alla Commissione della legislazione in occasione dell'incontro del 13 gennaio scorso, mi induce a inoltrare la presente iniziativa.

In sostanza si chiede che venga subito ripensata una **nuova legge sulle perequazione finanziaria interregionale** (e non più intercomunale) basata sui principi di solidarietà che hanno dato vita alla prima stesura poi rivista e corretta nel tempo, ma che guardi al futuro e che tenga conto in giusta misura dei problemi che i Centri regionali, oggi più che mai, devono affrontare.

Una revisione parziale così come proposta dal messaggio del Consiglio di Stato non accontenta nessuno e ancor meno convince le parti - Comuni paganti e Comuni beneficiari - che le proposte avanzate abbiano alla loro base una logica e una filosofia condivisibili.

Si intravede oggi la possibilità di una svolta importante che, se ben supportata dall'indispensabili processo aggregativo dei Comuni periferici, conferirà ai nuovi Centri regionali la forza finanziaria necessaria a favorire lo sviluppo sostenibile di ognuno indipendentemente dalle diverse peculiarità.

Il perpetuarsi di sostegni finanziari di livellamento che spesso e volentieri confluiscono nelle casse comunali anche dei Centri urbani beneficiari unicamente per aumentare le risorse necessarie a far fronte alla gestione corrente, non stimola certo ad andare alla ricerca di efficaci investimenti capaci di generare importanti indotti economici.

Si chiede quindi di rivedere radicalmente l'attuale obsoleto sistema di ridistribuzione delle risorse insito nella LPI tenendo in giusto conto:

- 1. il riconoscimento ponderato dei canoni d'acqua;**
- 2. il riconoscimento ponderato dei disagi della delocalizzazione geografica;**
- 3. il riconoscimento ponderato dei costi della centralità.**

Nel frattempo si cerchi una soluzione di compromesso che soddisfi i Comuni paganti oggi più che mai confrontati con una crisi finanziaria che probabilmente non ha ancora raggiunto il suo apice.

Angelo Paparelli

L'assegnazione dell'iniziativa a una Commissione ai sensi dell'art. 98 cpv. 2 della legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato è rinviata a una prossima seduta.

MOZIONE

Disoccupati, frontalieri e lavoratori distaccati: il fenomeno va costantemente monitorato

del 25 gennaio 2010

Da parecchio tempo sul mercato del lavoro ticinese si è instaurato un meccanismo pericoloso, che è la diretta conseguenza della libera circolazione delle persone. Ovvero, aumento dei disoccupati residenti nel nostro Cantone (con un tasso di disoccupazione che ha ormai raggiunto il 5.7%) e contemporanea crescita del numero dei frontalieri (attualmente le cifre ufficiali parlano di circa 45mila frontalieri) come pure dei lavoratori distaccati, vale a dire coloro che prestano la propria opera in Svizzera per un periodo inferiore ai 90 giorni, previa semplice notifica. Queste persone non sono di certo attive in settori nei quali non si trovano lavoratori ticinesi, trattandosi di piastrellisti, giardinieri, falegnami, eccetera.

I dati relativi all'aumento dei frontalieri come pure dei distaccati sono raccolti puntualmente.

Le tre banche dati - disoccupati residenti, aumento dei frontalieri e aumento dei lavoratori distaccati - devono però essere fatte interagire con regolarità. Sarebbe opportuno che ogni mese venisse fatto il punto della situazione sui tre fronti, con la conseguente informazione al pubblico, tramite il sito www.ti.ch/lavoro e comunicati. L'Osservatorio del mercato del lavoro potrebbe allestire un rapporto mensile.

In questo modo, l'autorità potrà avere costantemente presente la consistenza del fenomeno, al fine di applicare le contromisure del caso.

È inoltre importante che anche l'opinione pubblica prenda coscienza dell'evolversi della situazione. Il problema è infatti di grande importanza, costituendo un pericolo sociale.

Con la presente mozione chiedo al Consiglio di Stato:

- che i dati su: disoccupazione tra la popolazione residente, evoluzione del numero di frontalieri e dei lavoratori distaccati vengano messi in relazione con regolarità (mensilmente), e i risultati divulgati, affinché la consistenza del pericoloso fenomeno che vede nel nostro Cantone aumentare contemporaneamente la disoccupazione, il numero di frontalieri e i lavoratori distaccati possa venire costantemente monitorata dall'autorità, al fine di introdurre le contromisure che si impongono.

Lorenzo Quadri

Ai sensi dell'art. 101 cpv. 3 della legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato, la mozione è trasmessa al Consiglio di Stato.

MOZIONE

Dati più completi sulla disoccupazione di cittadini stranieri, prendendo esempio dalla SECO

del 25 gennaio 2010

In occasione del dibattito parlamentare che ha portato il Consiglio nazionale a decidere nei giorni scorsi, nell'ambito della quarta revisione della LADI, il taglio delle indennità di disoccupazione ai giovani mentre il numero dei senza lavoro cresce sempre più, ai deputati è stata distribuita una statistica, allestita dalla SECO, sui disoccupati suddivisi per nazionalità, allo stato novembre 2009.

Ne emerge che, su un tasso totale di disoccupazione del 4.2% (a livello nazionale), il tasso di disoccupazione tra gli svizzeri è del 3.0%, mentre tra gli stranieri è del 6.1%.

Per gli stranieri viene inoltre effettuata una ulteriore "spaccatura" sulla scorta dei paesi d'origine, ottenendo il risultato seguente:

Tassi di disoccupazione degli stranieri in Svizzera (novembre 2009)

<i>Tedeschi</i>	4.0%
<i>Francesi</i>	6.1%
<i>Italiani</i>	5.1%
<i>Austriaci</i>	4.1%
<i>Portoghesi</i>	7.4%
<i>Balcanici</i>	9.4%

I dati sono particolarmente interessanti; significativo, ad esempio, l'alto tasso di disoccupazione tra i cittadini balcanici residenti in Svizzera, dato che dovrebbe pur spingere a qualche riflessione.

A livello ticinese, si osserva che nei dati mensilmente forniti dal DFE, e consultabili all'indirizzo www.ti.ch/lavoro, viene effettuata la distinzione tra Svizzeri (che a novembre erano il 52,6% del totale dei disoccupati residenti in Ticino) e stranieri (che erano il 47.4%).

Tra gli stranieri però, diversamente da quanto fatto dalla SECO, non si distingue tra i vari paesi d'origine.

Tale ulteriore affinamento in base alla diversa nazionalità degli stranieri residenti è di interesse pubblico: a dimostrarlo, basta il fatto che è stato portato in Consiglio nazionale in occasione del dibattito sulla quarta revisione della LADI. Inoltre, la SECO raccoglie dette informazioni. Non si vede dunque motivo per cui anche il DFE non dovrebbe fornire dati statistici sulla disoccupazione tra gli stranieri residenti in Ticino, suddividendo gli stranieri in base al paese d'origine.

Con la seguente mozione si chiede pertanto al Consiglio di Stato:

- di completare i dati statistici sulla disoccupazione forniti mensilmente dalla Sezione del lavoro del DFE distinguendo non solo tra svizzeri e stranieri, ma suddividendo ulteriormente i cittadini stranieri in base alle diverse nazionalità.

Lorenzo Quadri

Ai sensi dell'art. 101 cpv. 3 della legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato, la mozione è trasmessa al Consiglio di Stato.

MOZIONE

Incentivi alla rottamazione da riconsiderare

del 25 gennaio 2010

Con la risposta all'interrogazione n. 277.09 *Incentivi alla rottamazione... rottamati?* il Consiglio di Stato spiega i motivi che l'hanno indotto a non precedere, nell'ambito del Preventivo 2010, alla messa in vigore degli incentivi alla rottamazione delle vecchie auto. Questo malgrado si tratti di una misura anticrisi approvata dal Gran Consiglio e di facile applicazione.

«Il Consiglio di Stato - si legge nella citata risposta n. 277.09 - ha (...) raccolto informazioni sull'andamento del settore (automobilistico) e ha così appurato che la flessione nelle vendite di autoveicoli non appariva di dimensioni tali da giustificare, in rapporto alla situazione critica delle finanze cantonali, lo stanziamento del credito in questione».

Una visione quantomeno opinabile. In effetti, se è vero che nel nostro Paese il calo globale del numero di autoveicoli venduti è del 10%, cifra che a prima vista potrebbe non apparire drammatica, tuttavia è cresciuta la vendita di veicoli piccoli a scapito di modelli più grossi e costosi; di conseguenza, il calo della cifra d'affari è ben superiore al 10% (basti pensare che nel solo settore del veicolo di lusso si è registrata una flessione del 24%).

Il margine di guadagno dei garages è legato ovviamente alla cifra d'affari. In Ticino, circa l'80% di essi è a conduzione familiare. Il personale è la prima la voce di spesa. È nel periodo attuale, con l'avvicinarsi della fine dell'anno, che queste imprese familiari tirano le somme dell'anno corrente e si preparano a quello venturo. Di conseguenza, sono a rischio dei posti dei lavoro. È quindi necessario che gli incentivi al settore dell'automobile passino dalla priorità 2 (quella attuale) alla priorità 1.

Si possono anche pensare misure di sostegno al settore dell'auto diverse dall'incentivo alla rottamazione approvato dal Gran Consiglio, e che prevedano uno sforzo non solo dallo Stato, ma anche da parte dei concessionari. Misure che tengano conto del fatto che non necessariamente la rottamazione anticipata di un veicolo è un'operazione auspicabile anche dal punto di vista ecologico (basti pensare all'energia che è stato necessario impiegare per costruire un'automobile e a quella che ci vorrebbe per demolirla).

Si potrebbero dunque ideare, con il coinvolgimento degli attori economici interessati, degli incentivi che possano interessare anche la sostituzione del veicolo. I concessionari potrebbero dare il loro contributo.

Con la seguente mozione si chiede pertanto al Consiglio di Stato:

- di rivalutare la mancata messa in atto degli incentivi alla rottamazione, in considerazione della difficile situazione del settore dell'auto; eventualmente, di proporre degli incentivi alternativi, previo il coinvolgimento degli attori economici interessati, i quali potrebbero essere chiamati a dare il loro contributo.

Lorenzo Quadri

Ai sensi dell'art. 101 cpv. 3 della legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato, la mozione è trasmessa al Consiglio di Stato.

INTERPELLANZA

Termini di pagamento delle fatture da parte dell'Ente pubblico

del 25 gennaio 2010

Il 1° gennaio scorso è entrata in vigore la revisione dell'Ordinanza federale sugli acquisti pubblici (OAPub). Fra le modifiche importanti ha trovato spazio, nel cpv. 1 del nuovo art. 29a, la fissazione dei termini di pagamento, normalmente previsti in un massimo di 30 giorni. Il cpv. 2 stabilisce la competenza del Dipartimento federale delle finanze (DFF) a emanare istruzioni in merito ai termini.

Il 28 dicembre 2009 il DFF ha emanato precise istruzioni per i membri della Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili dei committenti pubblici (KBOB) della quale fanno parte anche:

- la Conferenza svizzera dei direttori delle pubbliche costruzioni, della pianificazione del territorio e dell'ambiente (DCPA);
- l'Associazione dei Comuni Svizzeri (SGV)
- l'Unione delle Città Svizzere (UCS).

Riteniamo che a questo punto siano date le giuste premesse per codificare questa prassi anche nel diritto cantonale, più precisamente modificando il Regolamento di applicazione della LCPubb e del CIAP. In questo modo diverrà esplicito per tutti i committenti pubblici che la regola deve essere applicata anche alle commesse cantonali.

Infatti, nonostante l'interrogazione del 27 aprile 2009 del deputato signor Lorenzo Orsi e vostra risposta del 10 giugno, i maggiori committenti cantonali (Divisione delle costruzioni e Sezione della logistica) prevedono nelle loro condizioni di appalto un termine di pagamento di 60 giorni.

Di seguito, riportiamo un estratto di queste condizioni.

Divisione costruzioni: estratto da "Disposizioni particolari CPN 102 LCPubb.pdf"

943 Fatturazione e flusso dei pagamenti

943.400 Termini.

Termini di pagamento entro **60 giorni** dalla notifica della fattura.

Sezione della logistica: estratto da

"Prescrizioni CPN 102 103 Impresario costruttore artigiani ver11 2009.doc"

945.300 Termine per il pagamento della liquidazione finale.

Secondo norma SIA 118, art. 155 , **con le relative deroghe.**

R 790 Deroghe alle norme SIA

R 791 Descrizione delle deroghe.

Norma SIA 118

R 791.600 Art. 155 cpv. 1 - Scadenza delle pretese di liquidazione, termine di pagamento.

*Viene modificato come segue: Il credito dovuto all'imprenditore in base alla liquidazione finale scade a partire dalla comunicazione del risultato della verifica da parte del COM (art. 154 cpv. 2) ed è pagabile entro **60 giorni** (art. 190); scadono pure gli importi che sono ancora contestati dopo la comunicazione di verifica della direzione dei lavori e che dovessero in seguito rivelarsi dovuti.*

Vista la competenza del Consiglio di Stato ad intraprendere modifiche del suddetto RLCPubb, vi invitiamo cortesemente a valutare la questione e poi a disporre, questo l'auspicio, quanto necessario per introdurre anche in Ticino la nuova disposizione, che preveda quale normale termine massimo di pagamento quello di 30 giorni.

Ringraziamo anticipatamente per l'attenzione che vorrete dedicare alla nostra precisa proposta. Una misura importante per l'economia ticinese in generale e per le PMI in particolare, sempre più confrontate con le note difficoltà d'incasso, con diretto influsso sulla gestione corrente delle ditte stesse.

Edo Bobbià
Barra - Belloni - Giudici - Orsi -
Pantani - Regazzi - Righinetti - Vitta

L'eventuale sviluppo e la risposta saranno presentati nel corso di una prossima seduta.

INTERPELLANZA

Violenza giovanile: cosa si aspetta ad intervenire?

del 25 gennaio 2010

Sono diversi mesi che il tema "violenza giovanile" è sul tavolo del Governo. Nel frattempo, un Gruppo operativo "Giovani-violenza-educazione" ha consegnato il rapporto finale con raccomandazioni urgenti e misure di intervento.

Il partito PLRT, nel corso del mese di maggio, ha inoltrato ben 4 mozioni inerenti alla violenza e al disagio giovanile, ma non ha ottenuto alcuna risposta da parte del Consiglio di Stato.

Anche altri atti parlamentari sono stati consegnati affinché si provvedesse, sollecitamente, a formalizzare un piano globale di intervento da parte del Governo.

Ora, a mesi di distanza, e dopo ripetuti e recentissimi tragici fatti accaduti nel nostro Cantone, come quelli di Lugano e Riazzino, siamo più che mai convinti che sia giunto il momento di concretizzare, al più presto, una proposta o un progetto su cui il Consiglio di Stato si pronunci. Ogni volta che purtroppo succedono fatti incresciosi, gravi e violenti, si dichiara a parole la volontà di agire subito ma... i mesi passano e gli interventi non sono ancora visibili.

Chiediamo quindi al Consiglio di Stato di elaborare, in tempi brevi e senza aspettare il prossimo tragico fatto o il prossimo morto, un piano di intervento a cominciare dall'analisi di fattibilità di un Centro di contenimento per il disagio giovanile.

Si dia una risposta! La popolazione lo esige, poiché è stufa di aspettare ed è preoccupata della sicurezza dei propri figli.
La società di domani si basa sui giovani di oggi, e intervenire per salvaguardare valori e tolleranza è il minimo che possa fare la classe politica di oggi.
Agiamo e non rimandiamo!

Per il Gruppo PLRT:
Maristella Polli
Giorgio Galusero
Ivan Belloni

L'eventuale sviluppo e la risposta saranno presentati nel corso di una prossima seduta.

INTERPELLANZA

Svincolo autostradale di Mendrisio

del 19 gennaio 2010

Lo svincolo autostradale di Mendrisio è sempre al centro dell'attenzione, in quanto di giorno in giorno è sempre più precario e pericoloso.
La situazione viaria è purtroppo ancora peggiorata, a tal punto che lunghe code si formano regolarmente sia in direzione di Mendrisio, in provenienza da Lugano, sia in provenienza dalla superstrada Stabio-Mendrisio, creando disagi e costi ambientali e di tempo ai cittadini della Città e dei Comuni limitrofi. Come si è visto neppure la sicurezza è garantita.
I lavori sono di competenza della Confederazione, tramite l'Ufficio delle Strade nazionali. Per questo chiediamo se il Consiglio di Stato, e meglio il Dipartimento del territorio, sia intenzionato a sollecitare il citato ufficio in merito alla situazione attuale.

Sottoponiamo pertanto al Consiglio di Stato le seguenti domande:

1. a quando l'inizio dei lavori per il nuovo svincolo autostradale di Mendrisio, visto che era già previsto prima dei mondiali di ciclismo su strada del settembre 2009?
2. A che punto sono i ricorsi e le opposizioni presentate?

Ivan Belloni
Claudio Bordogna

L'eventuale sviluppo e la risposta saranno presentati nel corso di una prossima seduta.

INTERPELLANZA

Quale futuro per il Centro cantonale di fertilità di Locarno?

del 18 gennaio 2010

Il Centro cantonale di fertilità (CCF) è un servizio ambulatoriale pubblico che opera all'interno dell'Ospedale La Carità di Locarno. Il centro è stato creato nel 1978 dal dr. Aldo Campana e dal dr. Marco Balerna per aiutare le coppie infertili a soddisfare l'intimo desiderio di diventare genitori.

Nel 1984 furono ottenuti a Locarno la prima gravidanza e il successivo parto con fecondazione in vitro (FIVET) ed embrio transfer in Svizzera e una delle prime gravidanze e parto da transfer intratubarico dei gameti (GIFT) in Europa.

Nel 2006 - senza che ce ne fosse alcuna necessità - è stato attivato presso la Clinica Sant'Anna di Sorengo (Gruppo Ars Medica) anche l'Istituto internazionale di medicina della riproduzione (IIRM).

Nonostante la concorrenza, il CCF nel 2008 ha portato a termine 556 cicli di trattamento (quarto in Svizzera e primo tra le strutture pubbliche) contro meno di 200 dell'IIRM.

Il 30 settembre 2009 è stata stipulata una convenzione di collaborazione tra l'EOC e l'IIRM (rappresentato dal gruppo Ars Medica). La stessa è stata resa pubblica con un comunicato stampa del 30 novembre 2009.

Con questo atto parlamentare non si vogliono mettere in discussione le collaborazioni tra pubblico e privato, ma chiedere precisazioni in merito alle modalità con le quali è stata preparata la convenzione e alle conseguenze che essa comporterà per una struttura pubblica che opera da oltre 30 anni, ottenendo lusinghieri riconoscimenti in Svizzera e all'estero.

Sembra infatti che tutta la trattativa sia stata condotta senza coinvolgere l'équipe di Locarno, che ne è stata informata a cose fatte, che pure il nuovo coordinatore proveniente dall'IIRM sia stato designato in modo unilaterale e che, dopo l'entrata in vigore il 1.1.2010, sia già iniziato il ridimensionamento del CCF con la soppressione di un posto di medico.

Stando così le cose, questa non è una collaborazione, ma la cessione di un servizio pubblico alla medicina privata.

Domande:

- è vero che la convenzione è stata elaborata senza coinvolgere l'équipe medica del CCF di Locarno e che la stessa ne è stata informata solo un mese dopo? In caso affermativo si tratta di un caso particolare o di una prassi abituale?
- Il DSS era a conoscenza dei fatti oppure è stato in qualche modo coinvolto nella trattativa?
- Quando e con quali modalità il Consiglio di amministrazione dell'EOC ha approvato la convenzione?
- Come mai a dirigere il nuovo Istituto previsto dalla convenzione è stato chiamato un medico dell'IIRM (che non lavora al 100%), ignorando le competenze dell'attuale responsabile del CCF di Locarno?
- È confermata la soppressione di un'unità medica al 100% a Locarno?

- Quale futuro si prospetta per il Centro cantonale di fertilità che perde la propria autonomia a vantaggio di una clinica privata?
- I prezzi praticati dall'IIRM sono di parecchio superiori a quelli in uso presso il CCF. L'applicazione della convenzione comporterà un adeguamento dei costi verso l'alto? Si ricorda che questi costi non sono coperti dall'assicurazione malattia, per cui la riproduzione medicalmente assistita potrebbe diventare una chimera per molte coppie che non dispongono di redditi elevati.
- Come giudica il Consiglio di Stato questa operazione che appare come un grave cedimento di competenze dal settore pubblico a quello privato?

Francesco Cavalli

L'eventuale sviluppo e la risposta saranno presentati nel corso di una prossima seduta.

INTERPELLANZA

Richiedenti l'asilo

del 13 gennaio 2010

Oggi nel tardo pomeriggio dai media leggiamo ancora: «*Operazione antidroga nel Mendrisiotto: un arresto, perquisizione in un hotel, in manette un 27enne africano. Sequestrate 50 bolas di cocaina per un valore di mercato di fr. 4'000.-*».

Ennesima operazione antidroga della Polizia nei confronti di richiedenti l'asilo,... e guarda un po' viene trovata ancora droga. Fatto ancor più grave: queste persone alloggiano in un hotel/ ristorante nel quale si recano giornalmente fruitori di ogni età (compresi i bambini). Il locale dove risiedono queste persone inoltre non è servito da mezzi pubblici e dunque, per poterci arrivare, esse percorrono a piedi la strada che da Coldrerio va verso Novazzano, passando dal centro del Comune dove vi sono anche la scuola dell'infanzia e la scuola elementare; il che aumenta il rischio di coinvolgimento di giovani studenti.

Per questo interpelliamo il Consiglio di Stato sottoponendo le seguenti domande:

1. il Consiglio di Stato cosa aspetta a rispondere ai vari atti parlamentari presentati a partire dalla scorsa primavera?
2. Cosa aspetta a spostare i richiedenti l'asilo in centri più consoni e isolati dagli esercizi pubblici frequentati dai cittadini per andare a pranzo e/o a cena? (vedi ad esempio, caserme militari inutilizzate, centri PCi).
3. Cosa ci faceva un richiedente l'asilo assegnato al Canton Lucerna nel Mendrisiotto?
4. Il Consiglio di Stato non ha ancora pensato alla possibilità di attribuire la competenza di questo delicato problema a un unico Dipartimento in alternativa alla situazione attuale che vede coinvolti ben tre Dipartimenti che creano unicamente malintesi ed incomprensioni?

Se non saremo soddisfatti della risposta numero 4, presenteremo sicuramente una mozione che andrà nella direzione di voler modificare l'attuale legge.

Ivan Belloni
Corrado Solcà

L'eventuale sviluppo e la risposta saranno presentati nel corso di una prossima seduta.

INTERPELLANZA

Rifiuti, Lugano, e la comunicazione del Governo

del 13 gennaio 2010

I sottoscritti hanno appreso dai media (11/12.1.2010) dell'"ultimatum" che il Consiglio di Stato avrebbe intimato al Comune di Lugano, invitando il suo Municipio a mettersi in regola con la Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente.¹ In tale occasione abbiamo notato che ad esprimersi davanti ai media non è stato il Consigliere di Stato responsabile del dossier "rifiuti", bensì il Presidente del Consiglio di Stato. Siamo consapevoli che, in generale, i rapporti fra Cantone e Comuni sono di competenza del Dipartimento delle istituzioni ma constatiamo che, ciononostante, nel passato i conflitti politici fra Lugano e Cantone sono stati affrontati pubblicamente soprattutto dai Consiglieri di Stato responsabili dei dossier in questione. L'ultimo conflitto di rilievo, quello relativo ai richiedenti l'asilo ospitati in un modesto albergo di Via Nassa, è stato per esempio commentato dalla direttrice del Dipartimento della sanità e della socialità, rispettivamente da alti funzionari del medesimo Dipartimento, e questo, nota bene, nell'anno di presidenza dell'on. Marco Borradori.²

1. Per quale motivo il Consiglio di Stato ha ritenuto opportuno che a suo nome si esprimesse l'on. Gabriele Gendotti invece dell'on. Marco Borradori, direttore del Dipartimento del territorio (DT) e responsabile del dossier "rifiuti"?
2. Si tratta forse dell'implicita ammissione che, sui dossier che riguardano la Città di Lugano, l'on. Borradori si trova in una situazione di conflitto di interessi (a livello politico, anche se non giuridico), che il Consiglio di Stato aveva voluto negare, rispondendo in tempi record (meno di 24 ore) con un secco "no" alla relativa domanda nell'interrogazione n. 191.09 del 24 giugno 2009?
3. Quando intende il Consiglio di Stato rispondere e/o esprimere la propria opinione a/su tutta una serie di atti parlamentari che sono di competenza del DT e che riguardano la situazione nel Comune e/o distretto di Lugano, e che diventano assai urgenti in vista dell'annunciata apertura della galleria Vedeggio-Cassarate? Ossia:

¹Art. 18: "I Comuni finanziano i costi sostenuti nel settore dei rifiuti mediante tasse conformi al principio di causalità".

²Cfr., per esempio, le dichiarazioni dell'on. Patrizia Pesenti su TicinoNews (29.1.2009, 17h15), nonché la notizia su TicinoOnline (29.1.2009, 18h01) e l'articolo del Giornale del Popolo (31.1.2009, pag. 4).

- mozione 23.06.2008 "Campus 2 USI-SUPSI: migliorare l'offerta di trasporto pubblico e di posti per biciclette e non di posteggi per studenti e docenti";
- mozione 23.09.2008 "Apertura della galleria stradale Veduggio-Cassarate al solo traffico pubblico fintanto che non saranno attuate le misure fiancheggiatrici";
- interrogazione 13.10.2008/218.08 "Pianificazione intercomunale del Nuovo Quartiere di Cornaredo: dare seguito alle risoluzioni dei Consigli comunali coinvolti";
- iniziativa parlamentare generica 16.3.2009 "Posteggi a pagamento e parità di trattamento".

Nenad Stojanovic
Carobbio - Cavalli - Lepori

L'eventuale sviluppo e la risposta saranno presentati nel corso di una prossima seduta.

INTERPELLANZA

Dipendenti cantonali morosi: servono accordi per una deduzione diretta dallo stipendio

del 18 dicembre 2009

Il fenomeno degli assicurati sospesi perché in arretrato con il pagamento dei contributi alle casse malati è in continua esplosione.

Secondo il recente studio della SUPSI, in Ticino lo scoperto complessivo nei confronti degli assicuratori malattia è stimato in ben 175 milioni di franchi.

Si dovesse applicare con effetto retroattivo la soluzione prospettata a livello federale che prevede l'assunzione da parte dei Cantoni dell'85% del debito generato dagli assicurati, il Ticino, sempre secondo le stime SUPSI, sarebbe chiamato alla cassa per un importo oscillante fra 125 e 150 milioni di franchi nel 2009, destinati a raggiungere una forchetta compresa fra 174 e 207 milioni nel 2010.

Il numero dei morosi di cassa malati ha ormai raggiunto quota 15'500, mentre le stime attestano una cifra di 18'000 casi nel 2010, crisi a parte.

Gli impegni potenziali a carico della collettività, che già hanno raggiunto dimensioni enormi, rischiano pertanto di esplodere e di divenire una vera e propria bomba a orologeria, in assenza di concrete misure di contenimento.

Per questo motivo già nel 2007, assieme al collega Raffaele De Rosa, avevo presentato un'iniziativa parlamentare generica per una trattenuta alla fonte dei premi di cassa malati nei confronti di quegli assicurati che, pur avendone la possibilità, non provvedono ai necessari pagamenti.

Da allora non se ne è fatto ancora nulla e gli studi in corso non sembrano portare a una soluzione in tempi brevi.

Nel frattempo tuttavia il numero dei morosi è aumentato di altre 4'000 unità.

Nel 2008 avevo anche proposto di versare direttamente agli assicuratori malattia i premi dei beneficiari di assegni familiari integrativi e di prima infanzia, così come già avviene in ambito assistenziale. La misura, definita interessante dal DSS, non è tuttavia ancora stata attuata.

D'altro canto le riforme in discussione a livello federale non avranno come effetto di arginare la crescita vertiginosa degli impegni a carico dell'Ente pubblico.

Per questa ragione appare indispensabile adottare con urgenza misure di contenimento a livello cantonale.

In attesa dell'effettiva messa in atto dei provvedimenti più sopra ricordati, ritengo che il Cantone potrebbe attivarsi da subito nei confronti dei propri dipendenti morosi, al fine di raggiungere, almeno su base volontaria, un accordo per dedurre direttamente dal salario gli oneri obbligatori a favore degli assicuratori malattia.

Ciò permetterebbe allo Stato di non pagare due volte e ai dipendenti di non trovarsi confrontati con una sanità limitata alle sole cure di prima necessità.

Il beneficio della misura potrebbe poi essere ampliato qualora il Cantone suggerisse a Comuni e Enti parastatali di fare altrettanto.

Ciò premesso, preoccupato per le conseguenze dell'esplosione del numero degli assicurati morosi, richiamato l'art. 140 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato, chiedo:

1. non ritiene il Consiglio di Stato di proporre ai propri dipendenti sospesi di dedurre direttamente dal salario loro riconosciuto gli oneri dovuti in base all'assicurazione malattia obbligatoria?
2. Non reputa il Consiglio di Stato di dover proporre l'adozione di una tale misura anche a Comuni e Enti parastatali?

Per il Gruppo PPD:
Luca Pagani

L'eventuale sviluppo e la risposta saranno presentati nel corso di una prossima seduta.

RISPOSTE SCRITTE A INTERPELLANZE (art. 140 cpv. 5 LGC/CdS)

Rispetto Leggi

Risposta scritta del 20 gennaio 2010 all'interpellanza presentata l'8 ottobre 2009 da Patrizia Ramsauer

Signora deputata,

la sua interpellanza ripropone un tema più volte affrontato e discusso in sede di dibattiti parlamentari; oggetto di attente verifiche e conseguenti aggiustamenti in sede normativa - la legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato - con l'obiettivo di rispondere adeguatamente ad obiettivi non sempre coincidenti e con esiti verosimilmente insoddisfacenti, visto che puntualmente il tema viene sollevato.

Il Consiglio di Stato conviene con lei che l'evasione degli atti parlamentari non considera sempre i termini indicati nella Legge; occorre comunque preliminarmente distinguere tra i diversi atti parlamentari o diritti del Deputato per gli obiettivi, le modalità e le rispettive procedure che li caratterizzano.

Possiamo però rassicurarla, e i dati forniti lo scorso autunno all'attenzione dell'Ufficio Presidenziale del Gran Consiglio con il quale il tema è stato pure oggetto di un incontro nel novembre scorso, lo confermano, nella maggior parte dei casi che concernono le interpellanze e le interrogazioni, il Governo si è attenuto ai medesimi: tali dati sono stati nel frattempo aggiornati a fine 2009. Per inciso è anche questa la ragione per la quale soltanto oggi si prende posizione sul suo atto parlamentare.

Certo si può ulteriormente migliorare; consapevoli del fatto che, visto l'alto numero di atti parlamentari con il quale ci si vede confrontati, non sempre si possono conciliare e combinare la tempestività con l'eshaustività.

Fatta questa doverosa premessa ed auspicio, sui suoi quesiti rispondiamo come segue:

1. Per quali motivi il CdS non rispetta l'ordine del giorno, non rispondendo agli atti parlamentari?

Come anticipato nella premessa, il Consiglio di Stato ritiene, sulla base dei dati raccolti e forniti anche all'UP del GC che con poche eccezioni, comunque giustificabili - con una riserva per le mozioni, per le quali andrebbe forse riesaminata sul piano normativo il senso, la portata e la procedura - i tempi di evasione risultano soddisfacenti (il 94.6% delle interpellanze, di cui oltre il 60% nei termini di Legge e l'80.4% delle interrogazioni, di cui oltre il 50% nei termini di Legge, presentate dall'inizio della legislatura sono state evase entro la fine del 2009).

Sul momento di evasione delle interpellanze, a prescindere dalla specifica indicazione della trattanda nell'ordine del giorno da lei richiamata, la stessa viene di regola concordata con la presidenza del Parlamento sulla base della disponibilità del membro del Governo delegato e/o competente a rispondere e della presenza del Deputato interessato.

2. Per quali motivi il Consiglio di Stato non risponde agli atti parlamentari - anche semplici, con domandine facili - nei termini previsti dalla Legge?

Si rinvia alla risposta sub 1; osservando che spesso le cosiddette domandine facili richiedono risposte attente e ponderate, non così ovvie e scontate.

3. Il cittadino deve rispettare le leggi altrimenti è sottoposto a delle "penali". Non rispettando la Legge, il Consiglio di Stato non ritiene di mancare di rispetto al cittadino e al deputato che ha redatto l'atto parlamentare?

Il Consiglio di Stato provvede, come detto, nella misura del possibile a dare evasione agli atti parlamentari pendenti considerando diversi aspetti di natura oggettiva - il genere e la tipologia delle domande, la complessità, la presenza di atti pendenti sul medesimo oggetto, la ricerca di informazioni e dati presso terzi ecc. - che possono giustificare un ritardo rispetto al termine di Legge.

Si osserva comunque che contrariamente alle mozioni e alle iniziative, l'iter delle interpellanze e interrogazioni che per legge (art. 140 e 142 LGC e rapp. CdS) si caratterizzano per la semplice formulazione di domande d'interesse generale all'Esecutivo, si esaurisce sostanzialmente con la risposta di quest'ultimo. Di conseguenza, non impegnando oltre l'Esecutivo, i relativi termini sono forzatamente ordinatori e in caso di loro disattenzione non prevedono sanzioni particolari.

4. Il Consiglio di Stato intende, d'ora in avanti, rispondere agli atti parlamentari nei termini indicati dalla legge? Se no, per quali motivi?

Non vi sono ragioni per scostarsi dall'impostazione di principio, di rispondere nei termini di legge, con la necessaria flessibilità per i motivi dianzi esposti.

Voglia gradire, signora deputata, i sensi della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:
G. Gendotti

Il Cancelliere:
G. Gianella

Neve e viabilità: "alle Jahre wieder"!

Risposta scritta del 22 dicembre 2009 all'interpellanza presentata il 30 novembre 2009 da Norman Gobbi

Signor deputato,

tenuto conto delle insidie dell'inverno e in particolare della fragilità della A2 a nord di Biasca - percorsa da migliaia di autoveicoli, molti dei quali di provenienza estera - rispondiamo alle domande da lei poste:

1. Quando sarà in vigore un sistema di informazione atto ad evitare intasamenti e l'accesso di mezzi pesanti alle rampe alpine?

Condividiamo la necessità di migliorare ulteriormente l'informazione, ad esempio tramite l'installazione sul territorio di una rete di pannelli a messaggio variabile che garantirebbe un'informazione tempestiva. La competenza per l'esecuzione di tali misure è della Confederazione, quale proprietario dell'infrastruttura.

I servizi competenti del Dipartimento del territorio inoltreranno una richiesta in tal senso in tempi brevi.

2. Perché il servizio spazzaneve non era predisposto correttamente?

Il servizio di sgombero neve era attivo già dalla sera precedente l'evento con tutti i mezzi a disposizione e secondo dispositivi d'intervento consolidati. Le precipitazioni importanti (in poche ore ca. 80 cm ad Airolo) e i veicoli non equipaggiati adeguatamente hanno però bloccato il traffico. Non si è così potuto intervenire a sgomberare la neve in maniera ottimale.

3. Quando saranno applicati i controlli dei veicoli leggeri e pesanti alle dogane per la verifica dell'equipaggiamento invernale?

La competenza per eventuali controlli alle dogane non è del Cantone ma delle guardie di confine. È auspicabile la messa in atto di un tale genere di controlli, che potrebbero però generare importanti rallentamenti alla dogana. Non bisogna infatti dimenticare che una parte dei veicoli che transitano in dogana si fermano nel Mendrisiotto o nel Luganese.

Come noto, il problema fondamentale è da ascrivere alla presenza di autocarri (in particolare con rimorchio e semirimorchio) i quali, pur dotati di equipaggiamento invernale, difficilmente superano le pendenze alpine.

Nella fattispecie, alcuni autocarri lasciati partire (in accordo fra Polizia e servizi stradali) quando le condizioni stradali sembravano migliorare, si sono fermati nella zona della galleria dello Stalvedro, impedendo di conseguenza la pulizia del campo stradale da parte degli sgombraneve.

Fatto salvo tale avvenimento, occorre tuttavia sottolineare che tutte le decisioni riservate e i lavori preparatori erano stati intrapresi in maniera ottimale da parte della Polizia Cantonale, presente sul posto con un importante dispositivo, e dai servizi di manutenzione stradale del Dipartimento del territorio.

Anche la comunicazione, in questi casi garantita da Viasuisse, e un servizio di sostegno tramite la Protezione Civile hanno dato prova di quanto sopra.

Come già evidenziato anche dal Consigliere di Stato Luigi Pedrazzini, malgrado tutto quanto si potrà intraprendere, non è possibile dare una garanzia assoluta che un tale avvenimento non si ripeterà.

Voglia gradire, signor deputato, l'espressione della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:
G. Gendotti

Il Cancelliere:
G. Gianella

Convenzione sui diritti del fanciullo. Viene applicata in Ticino?

Risposta scritta del 22 dicembre 2009 all'interpellanza presentata il 1° dicembre 2009 Da Chiara Orelli Vassere, Yasar Ravi e cofirmatari

Signore e signori deputati,

prendendo lo spunto dal fatto che nel 2009 si sono festeggiati i 20 anni della Convenzione sui diritti del fanciullo, ratificata dalla Svizzera nel 1997, rispettivamente richiamandovi alla giurisprudenza del Tribunale federale, ci ponete numerose domande, alle quali rispondiamo con un'opportuna premessa.

Dalla citata Convenzione non si può comunque dedurre alcun diritto ad un permesso di soggiorno nel nostro Paese come d'altronde evidenziato dal Tribunale federale in una recente sentenza del 22 ottobre 2009: *"Quant à la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (RS 0.107), dont les recourants invoquent l'art. 3, elle ne peut pas fonder de droit à une autorisation de séjour (2C-345/2009 pto. 2.2.39)"*.

Rispondiamo ora ai vostri quesiti.

1. Il Consiglio di Stato è al corrente di questa nuova giurisprudenza soprattutto in applicazione con la legge stranieri (sentenza 2C-353/2008 del 27 marzo 2009)?

Si.

2. Come vengono trattati i casi di ricongiungimento familiare da parte del Consiglio di Stato; la Convenzione sui diritti del fanciullo viene applicata e rispettata?

Il ricongiungimento familiare in ambito degli stranieri è regolamentato dalla legislazione federale, specificatamente agli art. 42-45 LStr e dagli accordi bilaterali (cfr. art. 3 Allegato I sulla Libera circolazione delle persone).

La giurisprudenza citata (2C-353/2008 del 27 marzo 2009), per altro già conosciuta dal Consiglio di Stato, non si concentra tanto sul ricongiungimento familiare in senso stretto, bensì specifica i criteri che devono essere adempiti per il rilascio e/o rinnovo di un permesso di soggiorno nei confronti di quei cittadini stranieri, genitori di figli svizzeri, in caso di scioglimento del matrimonio o della comunità familiare.

Da una costante e copiosa giurisprudenza del Tribunale federale si evince che, in caso di disunione (divorzio, separazione e cessazione della vita in comune) i figli svizzeri in tenera età completamente dipendenti dal genitore straniero a cui sono stati affidati, sono tenuti a seguire le sorti del genitore straniero, qualora nei confronti del medesimo non dovesse essere rinnovato il permesso di soggiorno.

La giurisprudenza citata non va intesa comunque come un cambiamento radicale della prassi finora applicata, bensì si limita a precisare i criteri da prendere in considerazione in futuro nella ponderazione degli interessi in gioco.

Il Tribunale federale si è limitato a specificare la necessità di tenere maggiormente in conto i diritti derivanti dalla nazionalità svizzera del figlio (art. 24 e 25 CF) e dalla Convenzione relativa ai diritti del fanciullo. In poche parole la massima istanza ha sancito che vanno soppesati accuratamente e con maggior attenzione l'interesse pubblico all'allontanamento

dalla Svizzera e l'interesse privato a risiedervi da parte del genitore straniero, unitamente al figlio svizzero.

Nel merito della giurisprudenza citata ai punti 2.2.4 e 3, il Tribunale federale sancisce che l'art. 8 CEDU è preponderante rispetto alla politica restrittiva della Confederazione in ambito di stranieri unicamente se lo straniero (genitore) non sia da considerarsi indesiderato (condanne penali) ed il suo comportamento in Svizzera sia da ritenersi ineccepibile.

Inoltre la disunione non deve essere imputabile allo straniero (abuso di diritto).

A mero titolo abbondanziale si osserva che, successivamente alla succitata giurisprudenza, il Tribunale federale, in casi analoghi ed in applicazione dei citati principi, ha negato il rilascio e/o rinnovo del permesso di soggiorno a cittadini stranieri, genitori di figli svizzeri (2C-2/2009 del 23 aprile 2009). A sostegno di quanto affermato riproduciamo i considerandi più significativi:

"La recourante se plaint de violation des art. 24 et 25 Cst., 8 CEDH ainsi que 83 al. 2 à 4 LEtr.

3.1 L'art. 8 CEDH consacre le droit au respect de la vie privée et familiale (par. 1), tout en admettant qu'il puisse y avoir une ingérence dans son exercice à certaines conditions précises (par. 2). La Convention européenne des droits de l'homme ne garantit toutefois pas le droit de séjourner dans un Etat partie à ladite convention. Elle ne confère pas le droit d'entrer ou de séjourner dans un Etat déterminé ni le droit de choisir le lieu apparemment le plus adéquat pour la vie familiale ([ATF 130 II 281](#) consid. 3.1 p. 285 et la jurisprudence citée; ATF 2C_353/2008 du 27 mars 2009 consid. 2.1). Le droit au respect de la vie familiale consacré à l'art. 8 CEDH ne peut être invoqué que si une mesure étatique d'éloignement aboutit à la séparation des membres d'une famille (ATF 2C_353/2008 du 27 mars 2009 consid. 2.1; cf. aussi [ATF 130 II 281](#) consid. 3.1 p. 286). Il n'y a pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des membres de la famille qu'ils réalisent leur vie de famille à l'étranger; l'art. 8 CEDH n'est pas a priori violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficultés avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour ([ATF 122 II 289](#) consid. 3b p. 297; ATF 2C_353/2008 du 27 mars 2009 consid. 2.1). En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 2C_353/2008 du 27 mars 2009 consid. 2.1; arrêt 2A.212/2004 du 10 décembre 2004 consid. 3.2). Celle-ci suppose de tenir compte de l'ensemble des circonstances et de mettre en balance l'intérêt privé à l'obtention d'un titre de séjour et l'intérêt public à son refus ([ATF 125 II 633](#) consid. 2e p. 639; arrêt 2C_490/2008 du 22 juillet 2008 consid. 2.1).

3.2 Le Tribunal fédéral s'est déjà prononcé au sujet du droit de séjour en Suisse du parent étranger ayant la garde de son enfant suisse, fondé sur la protection de la relation parent/enfant garantie par l'art. 8 CEDH (cf. [ATF 127 II 60](#) consid. 2a p. 67; [122 II 289](#) consid. 3c p. 298; ATF 2C_353/2008 du 27 mars 2009 consid. 2.2.1; ATF 2C_693/2008 du 2 février 2009 consid. 2.2 et 2.3; arrêt 2C_437/2008 du 13 février 2009 consid. 2.2).

Il a récemment précisé les critères à prendre en considération, en soulignant la nécessité de tenir davantage compte à l'avenir des droits découlant de la nationalité suisse de l'enfant et de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (RS 0.107; ATF

2C_353/2008 du 27 mars 2009 consid. 2.2.2). Le Tribunal fédéral a cependant rappelé que l'on ne pouvait déduire de ces dispositions une prétention directe à l'obtention d'une autorisation de séjour, mais que celles-ci devaient être prises en compte lors de la pesée

des intérêts découlant de l'art. 8 par. 2 CEDH (respectivement de l'art. 13 Cst.) (ATF 2C_353/2008 du 27 mars 2009 consid. 2.2.2 in fine et la jurisprudence citée).

3.3 Pour déterminer si l'on peut contraindre un enfant suisse à suivre son parent à l'étranger, il faut tenir compte non seulement du caractère admissible de son départ, mais aussi de motifs d'ordre et de sécurité publics qui peuvent justifier cette conséquence. Ainsi, lors de la pesée des intérêts au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH, le fait que le parent étranger qui cherche à obtenir une autorisation de séjour a agi de manière abusive ou qu'il a adopté un comportement répréhensible est à prendre en compte dans les motifs d'intérêt public de nature à refuser l'autorisation requise (cf. ATF 2C_353/2008 du 27 mars 2009 consid. 2.2.4)".

3. È stata predisposta una direttiva d'applicazione sulla base della nuova giurisprudenza in sintonia con i diritti garantiti dalla Convenzione sui diritti del fanciullo?

Ritenuto che la giurisprudenza é parte integrante dell'ordinamento giuridico svizzero, la medesima, come consuetudine, é applicata direttamente a prescindere da una specifica direttiva. Il Consiglio di Stato non ha ritenuto quindi necessario procedere con una direttiva specifica inerente la tematica qui in oggetto.

Vogliate gradire, signore e signori deputati, l'espressione della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:
G. Gendotti

Il Cancelliere:
G. Gianella

Il contributo ai Comuni per la localizzazione geografica (canoni d'acqua) sarà retroattivo al 1° gennaio 2010?

Risposta scritta del 22 dicembre 2009 all'interpellanza presentata il 10 novembre 2009 da Giorgio Pellanda e Franco Celio

Signori deputati,

mediante interpellanza del 10 novembre 2009, chiedete al Governo se, in caso di adozione da parte del Gran Consiglio della modifica della Legge sulla perequazione finanziaria intercomunale (LPI) - di cui al messaggio governativo n. 6273 del 30 settembre 2009 - dopo il 31 marzo 2010, i contributi per la localizzazione geografica potranno essere versati ai Comuni retroattivamente al 1° gennaio 2010.

Quale prima premessa ci permettiamo di ricordare che l'interpellanza si riferisce alla modifica dell'art. 15 cpv. 1 e 4 LPI del seguente tenore:

Contributo ricorrente per gli oneri legati alla localizzazione geografica

¹In considerazione dei maggiori costi generati da una sfavorevole localizzazione geografica, il Consiglio di Stato accorda ai comuni periferici un contributo ricorrente, pari al 30% dell'ammontare dei canoni d'acqua incassati dal Cantone nell'anno precedente; il contributo di ogni singolo comune è calcolato tenendo conto della superficie delle diverse

componenti del territorio comunale e dell'altitudine sul livello del mare; il regolamento precisa i parametri utilizzati.

²*Abrogato.*

³*Abrogato.*

⁴*Il regolamento di applicazione della legge stabilisce i comprensori regionali beneficiari.*

⁵*Abrogato.*

Come noto detta modifica è da intendersi quale soluzione di compromesso e controprogetto indiretto all'*Iniziativa elaborata per la ripartizione dei canoni d'acqua tra Cantone, Comuni e Patriziati e la modifica della Legge sulla perequazione finanziaria intercomunale (LPI)*.

La stessa consiste nell'aumentare il contributo di localizzazione geografica dagli attuali ca. 5.6 milioni di franchi, ad un importo corrispondente al 30% dell'introito lordo dei canoni d'acqua.

Questo importo sarà ripartito tra i Comuni periferici che già beneficiano del contributo di localizzazione geografica. Dai dati disponibili sui proventi dei canoni d'acqua (pari a fr. 39.9 mio, arrotondato per le simulazioni a 40 mio), il contributo di localizzazione raggiungerebbe fr. 12.0 mio, pari appunto al 30% dei suddetti proventi per i canoni d'acqua.

Per aderire agli intendimenti dell'iniziativa il contributo sarà versato senza porre condizioni per quanto concerne il moltiplicatore d'imposta e il pro capite delle risorse finanziarie.

Quale seconda e importante premessa di carattere giuridico e specificatamente in riferimento alla domanda di concedere la retroattività alla modifica della LPI o a parte di essa, questo Consiglio si permette di ricordare che, in linea di principio, l'effetto retroattivo delle leggi è inammissibile.

A questo principio è possibile derogare quando sono adempiute cumulativamente determinate condizioni ed in particolare quando la retroattività non comporta disparità di trattamento e non arreca pregiudizio a diritti acquisiti.

Nell'ottica delle due premesse appena fatte, le principali modifiche proposte nella revisione della LPI sono le seguenti:

- contributo di livellamento: le modifiche proposte riducono gli importi versati ad una parte dei beneficiari; questo esclude quindi la possibilità di introdurre retroattivamente le modifiche di legge riferite a questo strumento della LPI;
- modifica del sistema di finanziamento del Fondo di perequazione: con la revisione si propone di tornare alla ripartizione tra Cantone e Comuni in vigore sino al 31.12.2002, ossia una quota del 50% a carico dello Stato e l'altro 50% a carico degli Enti locali. Questa modifica porta, per alcuni Comuni, ad un aggravio per quanto attiene al finanziamento del Fondo. Anche in questo caso sembra da escludere la facoltà di un'applicazione retroattiva;
- modifica dei parametri di calcolo dell'aiuto agli investimenti: queste modifiche non hanno un effetto a priori positivo o negativo sui Comuni che inoltrano l'istanza. In questo senso, un'applicazione retroattiva sarebbe percorribile;
- potenziamento del contributo alla localizzazione geografica (LocGeo) e modifica dei parametri di calcolo: le modifiche proposte con la revisione, come già indicato sopra, portano ad un forte aumento degli importi erogati e questo attingendo a risorse cantonali. In questo senso, con l'eccezione dei Comuni di Bosco Gurin, Medeglia e Valcolla, la revisione della LPI porterebbe in generale un forte effetto positivo per gli Enti locali beneficiari dello strumento. Alla luce delle considerazioni giuridiche espresse

nella seconda premessa è quindi ipotizzabile un'entrata in vigore retroattiva per quanto attiene alla LocGeo. Questa decisione sarebbe comunque di competenza del Parlamento e specificatamente della Commissione della legislazione, chiamata a redigere il rapporto sul messaggio di revisione della LPI.

Il Consiglio di Stato si esprime però negativamente per quanto riguarda l'entrata in vigore retroattiva della modifica della LPI, o anche solo per una parte di essa.

Questo perché il messaggio sottoposto al Parlamento ha una sua coerenza se analizzato e deciso globalmente (equa ripartizione di benefici e oneri tra Cantone e Comuni e tra i Comuni tra loro); questo equilibrio verrebbe meno qualora si optasse per entrate in vigore differenziate nel tempo per alcuni degli strumenti della LPI.

Vogliate gradire, signori deputati, l'espressione della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:
G. Gendotti

Il Cancelliere:
G. Gianella